

5. *Durata del contratto*: anni cinque.

6. *Termine consegna domande partecipazione*: domande di partecipazione, in lingua italiana, redatte in bollo da Euro 10,33 / Lire 20.000, dovranno pervenire in plico chiuso a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. o mediante consegna diretta e previa affrancatura plico in base alle vigenti tariffe sul "corriere prioritario" annullata con "bollo a data" da qualsiasi ufficio postale al seguente indirizzo: Regione Piemonte - Settore Attività Negoziale e Contrattuale - 4° piano- Via Viotti 8, 10121 Torino entro le ore 12.00 giorno 19/3/2002, pena l'esclusione. Sulla busta dovrà essere indicato oggetto dell'appalto.

7. *Termine invio lettera invito*: entro 20 giorni dal termine di cui al punto 6.

8. Le domande devono essere redatte in lingua italiana.

9. *Ammessi alla gara*: unità partecipanti italiane e della U.E.; raggruppamenti ex art. 11 D.Lgs. 157/95 s.m.i. italiani e della U.E. operanti nel settore.

10. *Requisiti etici e professionali minimi*:

a) non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 12 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) D.Lgs. 157/95 s.m.i;

b) non versare nelle fattispecie indicate al punto 10 lettere C) e D) del Disciplinare di gara.

Requisiti economici e tecnici minimi:

a) (I) fatturato globale triennio 1999-2000-2001 non inferiore a Euro 5.164.569,00/Lire 10.000.000.000 I.V.A. esclusa; (II) fatturato per servizi aventi caratteristiche similari a quelli oggetto del presente appalto non inferiore a Euro 2.582.284,50/Lire 5.000.000.000 I.V.A. esclusa;

b) principali servizi aventi caratteristiche similari a quelli oggetto del presente appalto prestati triennio 1999 - 2000 - 2001 con indicazione degli importi, date, destinatari, di cui almeno uno oggetto di un unico contratto risulti di importo annuo non inferiore a Euro 413.165,52/Lire 800.000.000 I.V.A. esclusa;

c) requisiti di cui al punto 10 lett. H) del disciplinare di gara;

d) Dichiarazione di essere in possesso adeguata capacità economica e finanziaria dimostrabile successivamente con idonee referenze bancarie.

11. *Criterio aggiudicazione*: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23 lett. b) D.Lgs. 157/95 s.m.i. sulla base dei seguenti parametri:

a) qualità del progetto max punti 60;

b) struttura organizzativa e risorse professionali max punti 30;

c) offerta economica max punti 10.

Verrà nominata una Commissione Giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche ed economiche.

12. *Finanziamenti*: fondi propri; pagamento ai sensi del C.S.A.

13. *Cauzioni*: rilasciata secondo forme e modalità indicate nella "Lettera di invito".

14. *Subappalto*: non ammesso.

15. *Altre informazioni*: il documento complementare "Disciplinare di gara", allegato al presente bando a farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge nonché il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) potranno essere rilasciati tramite il Servizio delle Poste Italiane S.p.A. previa richiesta scritta, anche mediante nota fax.

Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, varianti.

Offerta vincola concorrente per 180 giorni da data gara.

Richieste di invito non vincolano l'Amministrazione appaltante.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Ferreri.

Data di invio e ricevimento del bando all'U.P.U.C.E.: 4.2.2002

Il Direttore Regionale
Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

36

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Balzola (Alessandria)

Accordo di programma integrativo per la realizzazione delle opere sul cavo Sant'Agata finalizzate alla riduzione del rischio idraulico per l'abitato di Balzola

Premesso

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 3/2/2001 e Consiglio Comunale n. 15 del 27/2/2001 il Comune di Balzola ha stipulato accordo di programma con l'Associazione Ovest Sesia di Vercelli per la realizzazione di una condotta interrata del Cavo Sant'Agata al fine di agevolare il deflusso alle acque di piena a salvaguardia dell'abitato di Balzola;

Che con il predetto accordo di programma veniva conferito all'Associazione Ovest Sesia incarico di:

- studio generale per individuazione della tipologia di interventi per l'eliminazione dell'impedimento al deflusso di acque in caso di esondazione costituito dal Cavo Sant'Agata realizzato in rilevato;

- progettazione dei primi interventi indifferibili

- realizzazione prima tranche di opere entro il termine di 45 giorni

Che a seguito di quantificazione di massima della spesa complessiva dell'intervento quantificata in L. 90.000.000 e della spesa relativa a primo intervento quantificata in L. 36.000.000, veniva inoltrata in data 5/2/2001 istanza alla Regione Piemonte per l'inserimento nel programma regionale di finanziamento di OOPP ai sensi dell'ordinanza M.I. n. 3090/2000;

Che parimenti veniva disposta l'immediata realizzazione dei primi interventi indifferibili ed urgenti da realizzarsi entro il mese di marzo 2001, prima dell'immissione nel cavo stesso delle acque di irrigazione, al fine di garantire via di deflusso di acque nel caso di eventuali nuove esondazioni;

Che la Regione Piemonte comunicava in data 13/7/2001 l'inserimento nel 4° Programma Stralcio di interventi approvato con D.G.R. n. 2-3245 del 18/6/2001 del finanziamento di L. 90.000.000 per "Lavori di ripristino opere difesa abitato canale S. Agata" a favore del Comune di Balzola;

Considerato

Che il Comune di Balzola ha individuato nell'Associazione il soggetto attuatore delle opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico in quanto l'Associazione stessa è soggetto istituzionalmente abilitato ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 18-5-1989 n. 183 del R.D. 13-2-1933 n. 215 e successive e della L.R. 9-8-1999 n. 21 quale Ente di riferimento per la difesa del Suolo.

Che per la realizzazione dei predetti interventi di completamento si rende opportuno estendere l'accordo di programma in premessa già stipulato tra comune di Balzola e Associazione Ovest Sesia.

Tutto ciò premesso e considerato

tra

Il Comune di Balzola con sede in Via Roma n. 75 (omissis) nella persona del Sindaco Sig. Francesco Bonafè, (omissis)

e

L'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia (in seguito denominata Associazione) con sede in Vercelli Via Duomo n. 2 (omissis), nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. ing. Roberto Isola (omissis)

Si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Il presente accordo ha come oggetto il completamento della condotta interrata del Cavo Sant'Agata per agevolare il deflusso di piena a salvaguardia dell'abitato di Balzola.

Art. 3

Con il presente accordo il Comune di Balzola conferisce all'Associazione l'incarico di realizzare il completamento delle opere oggetto del presente accordo.

La spesa relativa alla realizzazione del completo intervento è a carico del Comune di Balzola e viene interamente finanziato dalla Regione Piemonte con il D.G.R. n. 2-3245 del 18/6/2001 di cui alla premesse per L. 90.000.000 comprensive dell'importo di L. 33.918.952 (fatture n. 42 del 5/7/2001 e n. 68 del 20/10/2001) per la realizzazione della prima tranche di lavori e delle spese di progettazione e direzione lavori sull'intero ammontare delle opere.

Tale importo sarà corrisposto all'Associazione entro 30 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere.

Art. 4

Il presente accordo di programma ha validità di 18 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

E' data facoltà alle parti di richiedere modifiche od integrazioni in corso di validità dell'accordo stesso.

Art. 5

Si intende integralmente richiamato il contenuto e gli articoli dell'accordo di programma già in essere come specificato in premessa.

Balzola, 21 dicembre 2001

Per il Comune di Balzola
Il Sindaco
Francesco Bonafè

per l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia
Il Direttore Generale
Roberto Isola

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

Coltivazione della cava di granito rosa detta "Camoscio", ubicata in Comune di Baveno (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 14/1/2002 la Sig.ra Rolando Giovanna Legale Rappresentante della Ditta Graniti Sassomare S.r.l., con sede legale in Masera, Località Colonia Solare, ha depositato presso l'Ufficio di deposito del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto di coltivazione della cava di granito rosa detta "Camoscio", ubicata nel Comune di Baveno (VB), allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 30 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del Servizio V.I.A. è la D.ssa Barbara Lomazzi Tel. 0323/4950208.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Barbara Lomazzi

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione risorse idriche - Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati

Città di Fossano - Progetto di "Realizzazione di un impianto di depurazione centralizzato a servizio dell'abitato di Fossano e relative opere di collettamento" localizzato nel territorio della Città di Fossano (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 14 gennaio 2002 la città di Fossano - Dipartimento Lavori pubblici ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino - ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di "Realizzazione di un impianto di depurazione centralizzato a servizio dell'abitato di Fossano e relative opere di collettamento" localizzato nel territorio della Città di Fossano (CN) allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 688 in data 14 gennaio 2002 della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,30-12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente Responsabile del Settore regionale Disciplina dei servizi idrici - Opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche tel. 011/4324519; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'Ing. Fiero Bianchi tel. 011/4324500.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Responsabile
Orazio Ruffino

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Sig. Salvatico Giuseppe - Richiesta

autorizzazione idraulica per opere di difesa spondale T. Ermena in Comune di Vicoforte

Data di avvio: 16/1/2002

N. di protocollo dell'istanza: 1932

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni Geom. A. Perna

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentramento Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Avviso di rettifica - Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Domanda in data 8/1/2001 della Ditta A.C.M. S.r.l. - Richiesta di esecuzione lavori di risagomatura e pulizia alveo del corso d'acqua pubblico "Il Rio" a monte della confluenza con il Torrente Ossona in Comune di Tortona

Nell'oggetto della comunicazione di avvio del procedimento relativo alla Ditta A.C.M. S.r.l., pubblicato sul B.U.R. n. 5 del 31/1/02 nella sezione annunci legali, ed emesso dalla Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Alessandria, deve intendersi:

anzichè, "Richiesta autorizzazione ai fini idraulici per posa di difesa spondale in massi cementati" il corretto oggetto è "Richiesta di esecuzione lavori di risagomatura e pulizia alveo del corso d'acqua pubblico "il Rio" a monte della confluenza con il Torrente Ossona in Comune di Tortona".

Il Responsabile di Settore
Mauro Forno

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Borgofranco d'Ivrea (Torino)

Statuto comunale

TITOLO I

Principi fondamentali, organizzazione

Art. 1

Il Comune e le sue finalità

1. Il Comune di Borgofranco di Ivrea è Ente locale dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; costituisce ripartizione territoriale della Repubblica e sede di decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Per tali fini coopera, concorre e partecipa con gli altri enti locali, la Regione, lo Stato, la Comunità Montana, e ogni altro Ente pubblico o soggetto privato nella determinazione di obiettivi, piani e programmi, improntando la propria azione al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale; alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; al sostegno di un sistema che garantisca la sicurezza sociale e la tutela della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato, alla tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per assicurare alla collettività una migliore qualità della vita. Per tali scopi richiama e ribadisce i valori e i principi di libertà, solidarietà, giustizia, di democrazia, di eguaglianza, e di sovranità popolare contenuti nella Costituzione Italiana.

2. Crede nei principi europeistici, si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federalista e solidale, basato sull'autonomia degli Enti locali; rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità politica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Funzioni e finalità del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo la legge dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite e delegate. L'esercizio di tali funzioni avviene, mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti

dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.

3. In particolare, il Comune, anche nella forma della cooperazione con altri Enti pubblici, svolge, come proprie, le funzioni amministrative seguenti:

a) Incentivazione dell'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune;

b) Pianificazione territoriale dell'area comunale;

c) Viabilità, traffico e trasporti;

d) Tutela e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente e della tradizione locali;

e) Difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

f) Raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

g) Servizio per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

h) Servizi nei seguenti settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale, e degli altri servizi urbani;

i) Polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;

j) In genere tutti i servizi attinenti alla cura degli interessi della Comunità ed al suo sviluppo economico e civile;

k) Riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

4. Il Comune, inoltre, svolge per conto dello Stato il servizio elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

5. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

6. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco, ove occorre, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

7. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

d) Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

e) Valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

f) Valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

g) Tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e

della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia al diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

h) Sostegno di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela delle persone disagiate e svantaggiate.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Borgofranco di Ivrea si estende per 1333 ha, confina con i Comuni di Montalto Dora, Lessolo, Brozzo, Quassolo, Settimo Vittone, Nomaglio, Andrate e Chiaverano ed è costituito dal capoluogo, dalla frazione Bajo Dora e dalle seguenti borgate: San Germano, Campagnola, Ivozio, Biò.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo in via Mombarone 3.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, ma in casi eccezionali e per particolari esigenze, tali organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previa decisione del Sindaco.

4. La modifica della denominazione delle frazioni o borgate può essere disposta dal Consiglio Comunale, previa consultazione della popolazione interessata, mentre le determinazioni della sede comunale possono essere disposte ai sensi delle vigenti norme (art. 117 Costituzione e art. 16 D.P.R. n. 616/77).

Art. 4

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio individuato nelle immediate vicinanze del palazzo civico, sede Comunale, destinato alla pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. L'individuazione dell'apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio avviene con delibera della Giunta Comunale nel rispetto delle esigenze di cui al comma secondo del presente articolo.

Art. 5

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune, che negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Borgofranco d'Ivrea" ha un proprio stemma ed un gonfalone i quali sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni formano parte integrante del presente statuto.

2. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 7

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Torino, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana Dora Baltea Canavesana.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

Art. 8

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. E' costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale ed ispira la propria azione al principio di solidarietà. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale; tali atti devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

6. Provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità in conformità alla legge. Nella prima seduta successiva alle elezioni, che deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione, il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, esamina la condizione degli eletti a norma di legge e dichiara l'ineleggibilità degli stessi, quando sussista una delle cause previste, subito provvedendo alla sostituzione di coloro che si trovano nelle suddette condizioni ed il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nella medesima seduta il Consiglio procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori esterni eventualmente nominati.

7. La presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita a un Consigliere Comunale eletto tra i Consiglieri in carica, nella prima seduta del Consiglio, da regolamentarsi, già, in sede di prima attuazione.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti la questione da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentirne la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dai Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della

seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessione straordinaria e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 11

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti alle elezioni. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. Le dimissioni della carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni che sono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio, sono efficaci già fin dalla loro presentazione, nel senso che impediscono al Consigliere dimissionario di partecipare da quel momento alle sedute del Consiglio.

4. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 dalla legge 18 gennaio 1992, n.16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4.

6. Lo scioglimento del Consiglio, ai sensi del decreto legislativo n. 267/00, si verifica per:

a) Atti contrari alla Costituzione (art. 141, comma 1, lett. A);

b) Gravi e persistenti violazioni di legge (art.141, comma 1, lett. A);

c) Gravi motivi di ordine pubblico (art. 141, comma 1, lett. A);

d) Impossibilità di assicurare il normale funzionamento di organi e servizi (art. 141, comma 1, lett. B a);

e) La mancata approvazione del bilancio (art. 141, comma 1, lett. C);

f) L'emersione di elementi atipici su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon funzionamento delle amministrazioni comunali, art. 143.

7. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive

senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato sentito il parere del Capo Gruppo Consiliare di appartenenza, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art 12 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato dall'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale preso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione ufficiale.

Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 13 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nella more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capogruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiamo riportato il maggior numero di preferenze.

2. Ai Gruppi Consiliari ed ai Consiglieri che di essi fanno parte, viene assicurato quanto necessario per le loro funzioni secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capogruppo e le relative attribuzioni.

Art. 14 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale assicurando la presenza di almeno un

rappresentante per ogni gruppo consiliare nel rispetto della volontà complessiva del corpo elettorale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi d'opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art.15 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle popolazioni che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quali organi di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

8. Con cadenza almeno annuale il Sindaco in riunione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria illustra l'attuazione di tali linee, entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Sindaco provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

9. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta nell'organo consiliare il do-

cumento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art 16 Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare:

- a) nomina il Vicesindaco e gli Assessori;
- b) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- c) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.

Art. 17 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 18 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nelle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione

popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

e) esercita le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8/12/70 n. 996, approvato con D.P.R. 6/2/81 n.66.

Art. 19 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 20 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messo in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relationa al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

Art. 22
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al Governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 23
Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco, e, comunque non superiore a 16 unità.

2. Per il Comune di Borgofranco d'Ivrea la Giunta è composta dal Sindaco e da 6 Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio fino ad un massimo di due unità, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

Art. 24
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti 4 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. In caso di assenza del Sindaco la seduta è presieduta dal Vice; in caso di assenza di entrambi, dall'Assessore più anziano di età tra i presenti.

Art. 26
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore - se nominato - o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) Propone al Consiglio i regolamenti;
- b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo, con gli organi di partecipazione e decentramento ;
- e) Modifica le tariffe, ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) Nomina i membri delle Commissioni per i Concorsi pubblici;
- g) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- h) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) Nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario Comunale;
- j) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) Esercita determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.
- m) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- o) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato sentito il direttore generale;

p) Determina, sentito il Revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) Approva il Peg.

Art. 27

Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte validamente, con la prevalenza dei voti favorevoli sui contrari, ove siano presenti almeno quattro Consiglieri. La seduta di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno in cui è fissata quella di prima convocazione. Nel caso in cui nella seduta di seconda convocazione si sottopongano al Consiglio proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, sulle proposte stesse si può validamente deliberare solo ove delle medesime sia dato avviso a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta". Le sedute della Giunta Comunale sono segrete.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento: il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere Anziano ed in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

7. I verbali della Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dall'Assessore più anziano d'età.

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI

Art. 28

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

5. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 29

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) Predisposizione di programmi di attuazione, relazione, progettazione di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) Organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strutturali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali già sia stata attribuita competenza;

d) Verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

e) Verifica dell'efficacia ed efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

f) Liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

g) Rogazione nell'esclusivo interesse del Comune, degli atti e contratti di cui all'art. 87 del R.D. 3 marzo 1934 n.383;

h) Presiede le Commissioni di concorso per assunzione di personale relativo alla Categoria D.

Art. 30

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 31

Attribuzioni e sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Può essere nominato Direttore generale del Comune dal Sindaco e ne esercita pertanto le fun-

zioni e le attribuzioni nelle forme e con le modalità del presente Statuto e del regolamento.

3. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

4. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

5. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 32

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta Comunale soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli elenchi degli atti deliberativi ai capo Gruppi Consiliari ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 33

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 34

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) Un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) L'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) L'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 35

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 36

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificare il conseguimento; al direttore, al Segretario comunale - se nominato direttore - ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed appiana gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela della libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 37

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di

competenza dei relativi uffici e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il Segretario comunale - se nominato direttore - il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore generale e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

Il personale predetto compie pertanto tutti gli atti di gestione amministrativa, tecnica e contabile previsti dalla normativa vigente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 38 Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata e unitaria fra i Comuni interessati.

Art. 39 Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondevano nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 40 Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) Emanando gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) Gestisce il processo di mobilità intersettoriale del personale;

h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 41 Responsabilità degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente ed ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 42 Funzioni di responsabilità degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rimborso delle autorizzazioni e concessioni e svolgono le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso inerenti i posti fino alla Categoria C, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

g) emettono le ordinanze di ingiunzione e di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

h) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art.54 del d.legs. 267/2000;

i) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste alla legge e dal regolamento;

j) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

k) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

l) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

m) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

n) rispondono nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 43

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle

forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 44

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 45

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo o di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art.242 del D.lgs.n.267 del 18.8.2000.

TITOLO V

LA RESPONSABILITÀ

Art. 46

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta dal Sindaco.

Art. 47

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore e del dipendente

che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 48
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 49
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 50
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 51
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune

dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 52
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalle norme statali e regolamentari, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 53
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei Revisori dei conti.

Art. 54
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutazioni e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 55
Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 56
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 15 giorni;

c) il pagamento delle somme ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 57
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati e eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

Art. 58
Obbiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Comunità Montana Dora Baltea Canavesana.

TITOLO VII
SERVIZI

Art. 59
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.

Art. 60
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 61
Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio d'amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 62
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consultivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Art. 63
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 64
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 65
Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 66
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei

termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto almeno da 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima della adunanza.

3. Il Presidente e i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 67
Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 68
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VIII
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME
COLLABORATIVE

Art. 69
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 70
Principi di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 71
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 72
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il

profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste dall'art. precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 46, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 73

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 70 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 74

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione delle opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attuazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO IX

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 75

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.

5. Il Consiglio Comunale predisporre ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 76

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali e nel rispetto della legge n.241/90.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione; gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione della notizia dell'avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente quinto comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno, informandone entro lo stesso termine, la parte interessata, comunicandole, contestualmente, l'ulteriore prevedibile sviluppo della pratica sia nei contenuti, che nei tempi, presuntivamente necessari, ed invitandola, eventualmente, a concordare, il contenuto del provvedimento finale, se ed in quanto possibile ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e del relativo regolamento comunale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso e nel rispetto della legge n. 241/90.

10. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 77
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 78
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art.77 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal terzo comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 79
Proposte

1. Qualunque soggetto o gruppo di cittadini può, nell'esclusivo interesse della collettività, avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata proposta l'iniziativa.

Art. 80
Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate a leggi statali o regionali e, quando sullo stesso argomento, è già stato indetto un referendum nell'ultimo quadriennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 81
Difensore Civico

1. A garanzia dell'imparzialità del buon andamento dell'amministrazione comunale può essere istituito l'ufficio del difensore civico, anche in consorzio con altri Comuni.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, a scrutinio segreto.

3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti.

4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato Difensore Civico:

- a) chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i Parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici.

c) i dipendenti del Comune, gli Amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale,

6. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.

7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

8. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

9. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.

10. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni qual volta ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

11. Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali e alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

12. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

13. Il Difensore Civico presterà la sua opera a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi spese derivanti dall'espletamento del mandato che dovranno preventivamente essere autorizzati dalla Giunta Comunale.

14. Sulla base dei principi stabiliti nel presente articolo, potrà essere adottato apposito regolamento sulle attribuzioni e funzioni del Difensore Civico.

TITOLO X ASSOCIAZIONISMO

Art. 82 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.85, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 83 Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 84 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti e possono essere consultati per attività ed interventi strettamente comuni agli interessi perseguiti da tali organismi. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 85 Incentivazione

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativa nei limiti e nelle forme previste dal regolamento comunale approvato ai sensi dalla legge n. 241/90.

Art. 86 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, in conformità e nel rispetto della legge n.241/90.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 87 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere caratteri di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 legge 7 agosto 1990, n.241.

TITOLO XI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 88 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività sono sottoposte a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 89 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) In tutte le materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 79 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio; dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 90

Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella d.lgs. 267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 91

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al primo comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 2° comma dell'art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza e/o impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente terzo comma.

Art. 92

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Statuto comunale - modifica art. 61 - Deliberazione di C.C. n. 57 del 29.11.2001

Il Consiglio comunale

Sentita la relazione del Sindaco, ed uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che saranno oggetto di apposita trascrizione che verrà allegata all'originale della presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.1.2000 ad oggetto: "Esame ed approvazione modifiche allo Statuto Comunale Legge 265/99";

Ricordato che lo Statuto Comunale è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 27.5.1991 e modificato con deliberazione n. 12 del 27.2.1995;

Visto l'art. 61 che così recita:

"Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore civico, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la seguente procedura: fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23.4.1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati."

Ritenuto di proporre la durata in carica da quattro a cinque anni e di abrogare la riconferma una volta sola.

Acquisito il parere favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

delibera

Di modificare l'art. 61 , 1° comma: "Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato".

Comune di Cumiana (Torino)

Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2001

Indice

Titolo I

Principi Generali e Programmatici

- Art. 1 - Comune di Cumiana
- Art. 2 - Territorio
- Art. 3 - Gonfalone, stemma e riconoscimenti
- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 - Tutela della Salute
- Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 9 - Sviluppo economico
- Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 11 - Partecipazione, decentramento e cooperazione
- Art. 12 - Consiglio Comunale dei ragazzi e partecipazione dei giovani alla vita della collettività
- Art. 13 - Servizi pubblici

Titolo II

L'Ordinamento Istituzionale del Comune

Capo I

Organi del Comune

- Art. 14 - Organi
- Art. 15 - Deliberazioni degli organi collegiali

Capo II

Consiglio Comunale

- Art. 16 - Ruolo e competenze generali
- Art. 17 - Prima seduta del Consiglio Comunale
- Art. 18 - Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 19 - Funzioni del Presidente del Consiglio
- Art. 20 - Sessioni e convocazione
- Art. 21 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 22 - Commissioni Consiliari
- Art. 23 - Consiglieri
- Art. 24 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 25 - Gruppi Consiliari

Capo III

Il Sindaco

- Art. 26 - Ruolo e competenze generali
- Art. 27 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 28 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 29 - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 30 - Vicesindaco
- Art. 31 - Mozioni di sfiducia
- Art. 32 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Capo IV

La Giunta Comunale

- Art. 33 - Ruolo e competenze
- Art. 34 - Composizione
- Art. 35 - Nomina
- Art. 36 - Funzionamento della Giunta

Titolo III

Partecipazione popolare

Capo I

Istituzione della partecipazione e decentramento

- Art. 37 - Definizione della partecipazione
- Art. 38 - Rappresentanti di frazione, di borgata o di rione del concentrico

Capo II

Associazionismo e volontariato

- Art. 39 - Libere forme associative
- Art. 40 - Diritti delle associazioni
- Art. 41 - Contributi alle associazioni
- Art. 42 - Volontariato

Capo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 43 - Consultazioni
- Art. 44 - Diritto di petizione
- Art. 45 - Interrogazioni
- Art. 46 - Diritto di iniziativa
- Art. 47 - Procedura per l'approvazione della proposta
- Art. 48 - Referendum consultivi
- Art. 49 - Diritto di partecipazione
- Art. 50 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

Capo IV

Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 51 - Accesso agli atti
- Art. 52 - Diritto di informazione
- Art. 53 - Regolamento della partecipazione popolare
- Art. 54 - Istanza

Capo V

Difensore Civico

- Art. 55 - Istituzione dell'Ufficio - Funzioni
- Art. 56 - Requisiti
- Art. 57 - Elezione
- Art. 58 - Attribuzioni
- Art. 59 - Mezzi di indennità
- Art. 60 - Convenzione per l'istituzione del Difensore Civico

Capo VI

Procedimento amministrativo

- Art. 61 - Diritto di intervento nei procedimenti
- Art. 62 - Procedimenti ad istanza di parte
- Art. 63 - Procedimenti ad impulso di ufficio
- Art. 64 - Determinazione del contenuto dell'atto

Titolo IV
Attività amministrativa

- Art. 65 - Obiettivi dell'attività amministrativa
- Art. 66 - Servizi pubblici comunali
- Art. 67 - Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 68 - Aziende speciali
- Art. 69 - Struttura delle aziende speciali
- Art. 70 - Istituzioni
- Art. 71 - Società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 72 - Convenzioni
- Art. 73 - Consorzi
- Art. 74 - Accordi di programma

Titolo V
Ordinamento ed organizzazione degli uffici

Capo I
Uffici

- Art. 75 - Principi strutturali e organizzativi
- Art. 76 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 77 - Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 78 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II
Personale

- Art. 79 - Direttore generale
- Art. 80 - Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 81 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 82 - Collaborazioni esterne
- Art. 83 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo III
Il Segretario Comunale

- Art. 84 - Principi e criteri fondamentali
- Art. 85 - Funzioni del Segretario Comunale
- Art. 86 - Attribuzioni gestionali

Titolo VI
Finanza e contabilità

Capo I
Gestione economico-finanziaria

- Art. 87 - Finanza locale
- Art. 88 - Autonomia finanziaria
- Art. 89 - Risorse
- Art. 90 - Responsabilità dei contabili

Capo II
Controllo interno di gestione

- Art. 91 - Controllo economico di gestione
- Art. 92 - Centri di controllo interno
- Art. 93 - Centro direzionale del controllo interno di gestione
- Art. 94 - Relazioni
- Art. 95 - Individuazione delle responsabilità

Capo III
Revisione economica-finanziaria

- Art. 96 - Collegio dei Revisori dei Conti

Titolo VII
Norme transitorie e finali

- Art. 97 - Termine per l'adozione dei regolamenti
- Art. 98 - Revisione dello Statuto
- Art. 99 - Entrata in vigore
- Allegato A) - Stemma del Comune
- Allegato B) - Gonfalone del Comune

Titolo I
Principi generali e programmatici

Art. 1

Comune di Cumiana

Il Comune di Cumiana è Ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

Territorio

Il Comune di Cumiana, facente parte della Regione Piemonte è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo, delle frazioni, delle borgate e delle case sparse su una superficie di ha. 6.080; confina a nord con i Comuni di Trana e Giaveno, a ovest con i Comuni di Pinasca, Pinerolo, Frossasco, Cantalupa, a sud con i Comuni di Piscina e Airasca, a est con i Comuni di Piossasco e Volvera; è attraversato dai torrenti Chisola, Chisoletta, Rumiano, Tori, Moretta, Arcolero, Noce, Chiaretto, Riotorto.

Art. 3

Gonfalone, stemma e riconoscimenti

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma civico conforme al bozzetto allegato sotto la lettera A) che, con la rispettiva descrizione, forma parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone conforme al bozzetto allegato sotto la lettera B) che, con la rispettiva descrizione, forma parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

3. Con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale, viene disciplinata la concessione in uso dello stemma agli Enti ed Associazioni.

4. E' competenza del Sindaco stabilire le modalità d'uso del gonfalone.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 3 dicembre 1968, il Comune di Cumiana è stato insignito della medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: "Valido partecipante alla lotta di liberazione, sopportava stoicamente crudeli rappresaglie del nemico invasore mantenendo intatta la propria fede nei più nobili ideali" (1943 - 1944).

Art. 4

Finalità

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

2. Assume tutte le decisioni operative e le forme di organizzazione per il miglior governo della co-

munità in termini di efficienza, di risultato e di economicità del sistema amministrativo.

3. In tale ambito favorisce la partecipazione dei cittadini ai programmi dell'amministrazione comunale.

Art. 5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e contribuisce con idonei strumenti a renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.

2. Il Comune favorisce in tutti i settori i diritti inviolabili dei soggetti più deboli e, in particolare, dei minori, degli ammalati degli anziani, dei sofferenti mentali, degli handicappati e dei meno abbienti. Inoltre si impegna in interventi di prevenzione attiva e di recupero dei tossicodipendenti, alcolisti e carcerati.

3. Il Comune adotta ogni più appropriata misura per sostenere e promuovere attività educative e di socializzazione dei minori.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure preventive necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo tendenti ad eliminare le cause di inquinamento.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico ed architettonico, garantendone anche il godimento da parte della collettività.

Art. 7

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive senza fini di lucro e portatori di interessi plurimi, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini, agli Enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale che dovrà, altresì, prevedere il concorso dei cittadini, degli Enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione salvo che nel regolamento medesimo sia prevista la gratuita per particolari e documentate esigenze di natura sociale.

5. Il Consiglio Comunale disciplina, con apposito regolamento le funzioni della consulta delle associazioni operanti nel territorio, attraverso la quale, valorizza e coordina le attività culturali, sportive, del volontariato e del tempo libero.

Art. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti civili, delle infrastrutture sociali, produttive e terziarie.

2. In particolare promuove azioni per il recupero dei centri storici e la riorganizzazione urbanistica delle frazioni e delle borgate.

3. Svolge azioni di salvaguardia attiva anche sulla fertilità dei suoli, sui terreni coltivati e soggetti a coltura, nella esigenza prioritario di limitare al massimo lo spreco di territorio e risorse.

4. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione alle categorie meno abbienti.

5. Individua le zone di espansione sul territorio, destinate alla nuova edificazione, prioritariamente in ambiti che comportano la riqualificazione generale del tessuto urbano.

6. Predisporre ed attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residenziale e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

7. Individua idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 9

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività industriali, terziarie di servizio e commerciali, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato produttivo e distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività artigianali, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e favorirne l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche ed agrituristiche, promuovendo il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi anche attraverso iniziative atte ad esaltare le caratteristiche ambientali e tipologiche del territorio e degli insediamenti di più antica edificazione.

Art. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Anche per tale fine il Comune si dota di adeguate strutture funzionali al trattamento automatico delle informazioni.

3. Il Comune persegue i propri obiettivi nell'ambito sociale e formativo, anche attraverso la valorizzazione delle Istituzioni, Enti, organizzazioni ed associazioni a tal fine operanti e favorendo le attività di volontariato.

Art. 11

Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadi-

ni all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dalle leggi.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è la informazione sui programmi e sui provvedimenti amministrativi e cura a tal fine, la istituzione di mezzi e strumenti idonei.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali attua idonee forme di cooperazione con altri Enti.

Art. 12

Consiglio comunale dei ragazzi e partecipazione dei giovani alla vita della collettività

1. Il Comune al fine di favorire la crescita della cittadinanza attiva di ragazzi e ragazze e la partecipazione degli stessi alla vita sociale, può promuovere l'elezione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Lo stesso ha il compito di realizzare i progetti approvati dai giovani aventi il diritto di voto per questo specifico organismo. Ha inoltre compiti propositivi e consultivi nelle materie individuate dallo apposito regolamento del C.C.R.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del C.C.R. sono stabilite da un apposito regolamento.

4. Il Comune favorisce la realizzazione di iniziative per lo associazionismo giovanile, coordinando interventi diretti e indiretti in campo economico, sociale, culturale per promuovere l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di devianza. A tal fine recepisce e adotta la Carta per la partecipazione dei giovani alla vita Comunale e Regionale e la Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia.

Art. 13

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitata direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche;
- c) la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) l'istituzione.

Titolo II°

L'Ordinamento Istituzionale del Comune

Capo I°

Organi del Comune

Art. 14

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale rappresentando l'intera comunità è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli eser-

cita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 15

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal presidente e dal segretario.

Capo II°

Consiglio Comunale

Art. 16

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità, ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 17

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. E' Consigliere Anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, esclusi i candidati alla carica di Sindaco, ha conseguito la più alta cifra individuale, data dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza.

3. La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con la comunicazione dei componenti della Giunta e la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 18

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha facoltà di procedere all'elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente. L'elezione avviene con due vocazioni separate ed a scrutinio segreto.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Con gli stessi criteri si procede all'elezione del Vice Presidente.

4. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.

La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 19

Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente esercita le funzioni di propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, secondo le modalità attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente ed in assenza o impedimento di quest'ultimo dal Consigliere anziano.

Art. 20

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti alla approvazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e dell'assestamento di bilancio.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, qualora nominato, d'intesa con il Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso, la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere e Assessore Esterno nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o dipendente incaricato della notifica. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, salvo disposizioni regolamentari dettate a riguardo.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quarantotto ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno ventiquattro ore prima nel caso di sessione straordinaria, salvo i casi di convocazione del Consiglio in via d'urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 21

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle elezioni

ni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità, indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione, relazione al Consiglio sull'attuazione di tali linee programmatiche. Nella stessa seduta il Sindaco provvede, qualora se ne presenti la necessità ad integrare con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 22

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo ambito, Commissioni Consultive permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 23

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della normativa vigente, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Decorso quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 24

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre gli stessi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei Capigruppo.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 25

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.

3. E' istituita presso il Comune, la conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'articolo 24, comma 3, del presente statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture presso il palazzo comunale.

Capo III° Il Sindaco

Art. 26

Ruolo e competenze generali

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco è, membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile della amministrazione, sovrintende

alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttiva al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6. Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico, degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 27

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 48 del presente Statuto;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno (previa deliberazione della Giunta Comunale) le funzioni del direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell'ente;

h) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e recepiti nel regolamento, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituti;

i) nomina i componenti delle Commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge ai Consiglieri, recependo nell'atto di nomina le eventuali designazioni riservate al Consiglio o a terzi;

l) promuove, assume e può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

m) valuta l'opportunità di costituzione come parte civile dell'Ente nelle materie di competenza dell'Amministrazione Comunale;

n) coordina gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

o) Il Sindaco può, inoltre, affidare a componenti del Consiglio Comunale lo studio di singoli problemi senza che ciò abbia rilevanza giuridica esterna.

Art. 28

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni, presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente.

2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sulla intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29

Attribuzioni di organizzazione

1. Se non si procede alla nomina del Presidente del Consiglio, il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

Provvede alla convocazione quando la richiesta è, formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduto, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 30

Vicesindaco

Il Vicesindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Art. 31

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia

votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria Comunale che, provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro

le ventiquattro ore successive. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello di approvazione.

4. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 32

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede alla scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Capo IV°

La Giunta Comunale

Art. 33

Ruolo e competenze

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune, compie gli atti che, ai sensi di non rientrano nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, o ai Responsabili dei Servizi.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed opera attraverso delibere collegiali.

3. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta, esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

Art. 34

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei assessori, e, comunque, entro il limite massimo previsto dalla normativa di legge.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri: possono tuttavia essere nominati anche

Assessori esterni al Consiglio, nel limite del 50 per cento degli assessori nominati in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecniche, amministrative e professionali.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Il Sindaco attribuisce ad un Assessore la carica di Vicesindaco per lo svolgimento delle funzioni vicarie.

5. Gli Assessori entrano in carica all'atto della notifica della nomina e fatta salva l'accettazione della stessa.

6. I componenti la Giunta Comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dallo esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 35

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

5. Le dimissioni dalla carica di assessore o dalle funzioni relative a singole deleghe sono presentate al Sindaco per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario Comunale. Il Sindaco provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo assessore o alla eventuale assegnazione della delega ad altro assessore; nel frattempo i compiti dell'assessore dimissionario rimangono di competenza del Sindaco.

6. L'Assessore decade dalla carica qualora vengano meno i requisiti di compatibilità o eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Il Sindaco provvede alla dichiarazione di decadenza con apposito provvedimento.

7. Della nomina degli Assessori, loro decadenza, dimissioni, revoca o cessazione dall'ufficio per altra causa, il Sindaco dal notizia al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza dopo l'evento.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, oltre ai suoi componenti ad esse partecipano, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, il Segretario Comunale con funzioni di verbalizzante ed, eventualmente, se nominato, il Direttore generale, ed i Consiglieri con incarichi speciali di cui all'articolo 27 del presente Statuto.

Art. 36

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina la attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

5. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Titolo III°

Partecipazione popolare

Capo I°

Istituzione della partecipazione e decentramento

Art. 37

Definizione della partecipazione

1. Il Comune, compatibilmente con le esigenze di massima funzionalità ed economicità del sistema amministrativo, favorisce la partecipazione mediante anche la divulgazione dei programmi, delle linee, degli indirizzi e delle politiche comunali.

2. La partecipazione viene garantita nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge, dalle norme del presente Statuto, nonché dal regolamento della partecipazione di cui all'articolo 53.

3. Tale partecipazione è assicurata mediante:

- a) forme associative e organismi di partecipazione per la gestione dei servizi;
- b) l'informazione e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi;
- c) la consultazione plenaria della popolazione con il referendum;
- d) la proposizione di istanze, petizioni e proposte per la tutela di interessi collettivi;
- e) la pubblicità degli atti;
- f) l'accesso agli atti formali, alle informazioni e alle strutture.

4. Al fine di assicurare il diritto di accedere alle informazioni, e a garanzia dello stesso, saranno definite, idonee forme di organizzazione, abilitate a divulgare le relative notizie.

Art. 38

Rappresentanti di frazione, di borgata o di rione del concentrico

1. Le frazioni, le borgate ed i rioni possono eleggere un loro rappresentante a cui demandare poteri di rappresentanza per partecipare alle consultazioni promosse dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.

2. I rappresentanti medesimi sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle frazioni, delle borgate e dei rioni, e di essa viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le frazioni, le borgate ed i rioni che possono eleggere il proprio rappresentante, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al successivo articolo 53.

Capo II°

Associazionismo e volontariato

Art. 39

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le forme associative locali portatrici di interessi generali e diffusi per la partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa comunale.

2. Inoltre favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla formulazione di proposte per la gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili, impianti sportivi, culturale, ricreativi, mense scolastiche e simili.

3. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati secondo le norme del regolamento previsto dall'articolo 53 del presente Statuto, che definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

4. I comitati medesimi riferiscono semestralmente per iscritto sulla loro attività, con una relazione documentata, alla Giunta, che riferisce al Consiglio Comunale.

Art. 40

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante, di accedere ai dati di cui è in possesso la Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni registrate possono essere precedute dall'acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 41

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni ed alle organizzazioni ONLUS contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività associative.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabiliti in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento o schema di convenzione-tipo.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 42

Volontariato

1. Il Comune promuove e sostiene forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Capo III°

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 43

Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito alla attività amministrativa.

2. Il Comune consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendente e dei lavoratori autonomi, le organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute, le altre formazioni economiche e sociali, nonché i rappresentanti delle frazioni, delle borgate e dei rioni.

3. La consultazione si attua in occasione della approvazione:

- a) bilancio preventivo;
- b) piano commerciale;
- c) piano regolatore generale e sue varianti strutturali.

4. Il regolamento, di cui al successivo articolo 53, stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

5. Le consultazioni non potranno aver luogo in occasione di operazioni di voto.

Art. 44

Diritto di petizione

1. I cittadini rappresentanti non meno di un decimo della popolazione avente diritto di voto al 31 dicembre dell'anno precedente, ed ogni singolo rappresentante di cui al precedente articolo 38, per propria competenza territoriale, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente commissione consiliare decide sull'ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento deliberato ai sensi dell'articolo 53 del presente Statuto, stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 45

Interrogazioni

1. I rappresentanti di cui al precedente articolo 38, possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco su argomenti di interesse generale.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento dell'articolo 53.

Art. 46

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di proposte redatte rispet-

tivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli elettori.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) Modifica dello Statuto;
- b) Tributi e Bilancio;
- c) Varianti urbanistiche: obbligatorie, parziali, varianti non varianti e strumenti urbanistici esecutivi;
- d) Espropriazione di beni per pubblica utilità;
- e) Designazione e nomine;
- f) Organizzazione delle strutture operative e degli uffici;
- g) Materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nello stesso periodo di mandato amministrativo.

4. E' ammessa l'iniziativa popolare sul Piano Regolatore Generale e sue varianti strutturali. L'iniziativa deve essere esercitata entro sessanta giorni dall'esecutività dell'adozione della deliberazione programmatica nel caso di nuovo P.R.G.C. o della specifica deliberazione di indirizzo nel caso di variante strutturale.

5. Il regolamento deliberato ai sensi dell'articolo 53, disciplina le modalità, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal predetto regolamento, agevola le procedure per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 47

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La commissione consiliare alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Sindaco, entro il termine di sessanta giorni.

2. Il Sindaco o il presidente del Consiglio Comunale, se nominato, entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio la proposta per il conseguente esame.

3. Ove non si provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha la facoltà di chiedere l'iscrizione dell'argomento allo ordine del giorno del primo Consiglio.

Art. 48

Referendum consultivi

1. Sono consentiti referendum consultivi su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; sono esclusi nei casi previsto dall'articolo 46, comma 3, del presente Statuto.

2. Si fa luogo, nei termini previsti dalla legge, a referendum:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto degli elettori.

3. Il regolamento previsto dal successivo articolo 53 disciplina le modalità per la raccolta e per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Sull'ammissibilità dei referendum decide il Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Tale giudizio è limitato alla verifica dell'os-

servanza dell'articolo 46, comma 3, dello Statuto e del comma 2 del presente articolo.

5. Il quesito sottoposto a referendum è accolto nei seguenti casi:

a) che i partecipanti al voto superino la maggioranza assoluta degli aventi diritto;

b) che i voti attribuita alle risposte affermative risultano superiori alla maggioranza assoluta dei votanti. Altrimenti è dichiarato respinto.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 49

Diritto di partecipazione

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendente sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 50

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendente debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Capo IV°

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 51

Accesso agli atti

1. Tutti i cittadini hanno libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratto alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 52

Diritto di informazione

1. Gli atti amministrativi, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, denominato "albo pretorio", facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.

3. L'affissione viene curata dal messo e, su attestazione di questi, il Segretario Comunale certifica l'avenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Sindaco o dai Responsabili dei servizi, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 53

Regolamento della partecipazione popolare

1. Al fine di regolamentare le modalità di partecipazione di cui al presente titolo il Consiglio delibera apposito regolamento.

Art. 54

Istanza

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

Capo V°

Difensore civico

Art. 55

Istituzione dell'Ufficio - Funzioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire con proprio regolamento l'ufficio del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità, e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi, con particolare riguardo agli atti e comportamento di:

a) organi ed uffici del Comune;

b) istituzioni;

c) aziende speciali;

d) enti pubblici che gestiscono servizi comunali;

e) soggetti privati concessionari di servizi comunali;

2. Il Difensore Civico esercita il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi sottoposti al controllo nei limiti delle legittimità denunciate con le modalità previste dalla normativa vigente e per le sottoelencate materie:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

3. Il Difensore Civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

Art. 56

Requisiti

1. Il Difensore Civico dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

2. Può essere dispensato dall'ufficio per dimissioni volontarie.

3. In caso di dimissioni, decadenza per perdita dei requisiti o revoca per gravi inadempienze, il Consiglio Comunale deve assumere entro trenta giorni le iniziative necessarie per la nuova elezione, secondo le modalità, previste dall'apposito Regolamento.

4. Può essere nominato Difensore Civico chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative. I candidati devono dare garanzie di indipendenza, probità, indiscussa e documentata competenza giuridico amministrativa preferibilmente tra ex magistrati e possono essere designati da almeno uno dei seguenti organi: Presidente della Corte d'Appello di Torino; Presidente T.A.R. per il Piemonte di Torino; Preside delle Facoltà di Legge, Economia e Commercio o Scienze Politiche della Università di Torino; Prefetto della Provincia di Torino; Presidente del Tribunale; Presidente dell'Ordine degli Avvocati. In assenza di designazione nei termini richiesti, il Consiglio Comunale provvederà comunque alla nomina.

5. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché coloro che negli ultimi quattro anni abbiano ricoperto tali cariche o siano stati candidati nelle relative elezioni;

b) Ministro del Culto;

c) coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado che siano Amministratori, Segretario o Funzionari del Comune;

d) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisce l'oggetto dei rapporti giuridici o economici con la Amministrazione Comunale o relativi Enti strumentali.

Art. 57

Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Ove non sia raggiunta tale maggioranza, nella seduta successiva, sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Può essere rieletto una sola volta.

Art. 58

Attribuzioni

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonché ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata, senza che possa essergli opposto nessun diniego e nessun segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalle leggi dello Stato.

Il Difensore Civico è considerato interessato ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti.

2. Ha diritto di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento.

3. Segnala al Sindaco qualsiasi disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, come anche qualsiasi comportamento che abbia procurato disfunzioni a danno degli utenti.

4. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

Art. 59

Mezzi di indennità

1. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell'istituto.

2. Il Difensore Civico ha diritto ad una indennità stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvarsi prima della votazione per la nomina del Difensore Civico.

Art. 60

Convenzione per l'istituzione del difensore civico

1. Per l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico, il Consiglio Comunale può prevedere il convenzionamento con altri Comuni o con la Comunità Montana "Pinerolese Pedemontano".

Capo VI°

Procedimento Amministrativo

Art. 61

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura di colui che è, delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 62

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimento ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o il Sindaco devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

Art. 63

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimento ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dalla adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di trenta giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 64

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Titolo IV°

Attività Amministrativa

Art. 65

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune indirizza la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini sta-

biliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune si impegna a promuovere l'unione tra i Comuni limitrofi per una migliore gestione dei servizi pubblici.

5. Il Comune con l'intervento di una migliore gestione dei servizi potrà giovare della consulenza legale o tecnico-amministrativa aderendo o promuovendo associazione tra i Comuni.

Art. 66

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 67

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 68

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equi-

librio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 69

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il Collegio dei Revisori.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati, dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, dotati di specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Consiglio Comunale, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 70

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità della amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità della amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 71

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici,

eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione della società per azioni od a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito della attività esercitata dalla società medesima.

Art. 72

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 73

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 74

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per as-

sicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consiste nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate e viene definito ove necessario in un'apposita conferenza, la quale provvede, altresì all'approvazione formale dello accordo stesso.

3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo V
Ordinamento ed Organizzazione
degli Uffici

Capo I°
Uffici

Art. 75

Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata allo ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 76

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale, in conformità alle norme del presente statuto, la organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura in relazione ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da conseguire.

3. L'organizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 77

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, o il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale, se nominato, al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriale.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 78

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinari secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Il dipendente è altresì, direttamente responsabile verso il Segretario Comunale o il direttore generale, se nominato, responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II°
Personale

Art. 79

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate superino i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Nel caso non venga stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco, sentita la Giunta, al Segretario Comunale a mezzo di decreto sindacale.

4. Il Direttore Generale, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo la direttiva che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

5. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizi che allo stesso tempo rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al Direttore.

6. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

7. Svolge altresì le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione.

8. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati ovvero quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 80

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale ovvero dal Direttore generale se nominato, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario Comunale, dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Essi, rispondono, nei confronti del Segretario Comunale o del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 81

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Comune può prevedere nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, la assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento la titolarità di Uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 82

Collaborazioni esterne

1. Il Comune per il conseguimento degli obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 83

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendente dell'ente e da collaboratori esterni purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie.

Capo III°

Il Segretario Comunale

Art. 84

Principi e criteri fondamentali

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge o regolamento.

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Allo stesso funzionario sono affidate attribuzioni di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

4. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

Art. 85

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

3. Su richiesta degli organi del Comune, il Segretario Comunale, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

4. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

5. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum.

6. Riceve le dimissioni del Sindaco, nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

7. Il Segretario Comunale può rogare i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal regolamento o conferitegli dal Sindaco.

8. Può essere nominato Direttore Generale dal Sindaco, sentita la Giunta, ed esercita le funzioni e le attribuzioni nelle forme e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 86

Attribuzioni gestionali

1. Il Segretario Comunale, ove non sia nominato il Direttore Generale, esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, secondo le direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Segretario Comunale può adottare provvedimenti con rilevanza esterna e valenza intersettoriale.

3. Il Sindaco può affidare al Segretario la responsabilità, di singole aree o settori.

4. Il Segretario Comunale è capo del personale ed esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

5. Il Segretario Comunale presiede le Commissioni di gara e le Commissioni di Concorso.

Titolo VI°

Finanza e contabilità

Capo I°

Gestione economica-finanziaria

Art. 87

Finanza locale

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è riservato alla legge.

2. Il Comune possiede, nell'ambito della finanza pubblica, autonoma finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune ha una propria autonoma impostava nell'ambito delle leggi nazionali e regionali.

Art. 88

Autonomia finanziaria

1. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia per le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.

Art. 89

Risorse

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impostava e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Art. 90

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è, soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.

Capo II

Controllo interno di gestione

Art. 91

Controllo economico di gestione

1. L'Amministrazione adotta per il governo razionale della propria attività il metodo della programmazione.

Tale metodo si fonda su:

a) precise analisi dell'ambiente destinatario dei servizi;

b) conoscenza dei costi, capacità e limiti dei medesimi;

c) individuazione di obiettivi di efficacia e di efficienza espressi in termini quantitativi;

d) raccordo delle attività al bilancio in relazione alle risorse da questo espresse.

2. Il controllo interno di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo economico interno di gestione è uno strumento disposto per consentire la misurazione del rispetto dei criteri e dei principi di economicità, produttività, efficacia ed efficienza, onde assicurare alla direzione politica e alla direzione tecnica il perseguimento degli obiettivi e l'utilizzo delle risorse.

Art. 92

Centri di controllo interno

1. I Responsabili dei Settori in relazione agli obiettivi dell'Ente e ai programmi degli organi isti-

tuzionali, sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. Ciascun Responsabile, al fine di realizzare la maggiore funzionalità dell'Ente, assicura, nell'ambito del proprio settore, l'espletamento di controlli di gestione in cui vengono analizzate le procedure, semplici o complesse, il contenuto operativo di funzioni ed attività, le modalità concrete con cui vengono ripartiti i ruoli, le integrazioni vigenti tra i vari ruoli, il controllo dei risultati con l'evidenziazione degli scarti rispetto agli obiettivi fissati.

3. I Responsabili, nell'attività di controllo dispongono informazioni sui costi sostenuti e sostenibile, sui risultati previsti e conseguenti, sulle risorse assorbite dall'attività realizzata o in via di realizzazione, sul rapporto tra prodotto ottenuto o atteso e le risorse utilizzate.

4. Per le modalità del controllo interno si rinvia ad idoneo Regolamento.

Art. 93

Centro direzionale del controllo interno di gestione

1. La direzionalità e la funzionalità del sistema di controllo interno nel suo complesso fa riferimento al Direttore Generale, ove nominato, o al Segretario Comunale, con il supporto del Nucleo di Valutazione e/o del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'ufficio coordina le attività di studi, di analisi, di proposte e verifiche in materia di economicità di gestione, di efficienza nello utilizzo delle risorse e di efficacia dell'azione amministrativa, ed elabora periodici rapporti di sintesi sull'andamento dei servizi.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative, eventuali, responsabilità.

4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, l'ufficio opera in posizione di autonoma e risponde al Sindaco.

5. Il regolamento individua competenze, risorse, metodi, indicatori e parametri per lo svolgimento delle funzioni del controllo interno.

Art. 94

Relazioni

1. I rapporti dei singoli Responsabili, da presentarsi ogni sei mesi all'Ufficio del Direttore Generale, ove nominato, o del Segretario Comunale, devono essere trasmessi al Sindaco per fornire un'analisi approfondita dell'efficacia dei servizi, della pianificazione e della programmazione disposta dall'Amministrazione.

Art. 95

Individuazione delle responsabilità

1. Nel controllo dei processi organizzativi e gestionali caratterizzanti il funzionamento dell'Ente, i Responsabili individuano le responsabilità soggettive ed oggettive e propongono soluzioni tecniche al fine di risolvere i problemi specifici della situazione organizzativa analizzata.

Capo III°

Revisione economica-finanziaria

Art. 96

Collegio dei Revisori dei conti

1. La revisione economico-finanziaria è effettuata dal Collegio dei Revisori la cui composizione, elezione e durata in carica sono disciplinate dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori, in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità, svolge compiti di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio, di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

3. Il Regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio del Collegio dei Revisori dei Conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il Collegio stesso.

4. Saranno disciplinate nel Regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'Ufficio di Revisione, in modo da assicurare i principi di imparzialità e d'indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai Revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci Revisori delle società per azioni.

Titolo VII°

Norme transitorie e finali

Art. 97

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto, con esso compatibili.

Art. 98

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6 T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione tota-

le dello Statuto assume efficacia con la approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

5. Non possono essere disposte revisioni dello Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 99

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'esecutività della delibera di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Intero, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Allegato A)

Stemma del Comune di Cumiana

Descrizione dello stemma:

1. Lo stemma del Comune di Cumiana è composto di tre parti:

a) l'immagine centrale raffigura un cavallo indomito senza briglie in colore grigio poggiate con le zampe posteriori su una porzione di terreno erboso con cepaia su campo azzurro;

b) in alto si rappresenta una corona che possiede l'aspetto della cima di una torre medievale in colore grigio con parti interne in rosso;

c) nella parte inferiore trova posto una fascia in colore grigio recante un scritta in colore nero con la dicitura "non vi sed virtute domatur";

d) la fascia suddetta è disposta in senso orizzontale formante la curva verso il basso rappresentata dinamicamente con svolazzi intermedi e terminali.

Cenni Storici

E' di antichissima memoria l'esistenza dell'emblema Cumianese che la credenza popolare fa risalire al ricordo dell'atto di affrancamento del 14 novembre 1429 con i Conti Canalis.

Si trova il primo riconoscimento formale dello Stemma in un ordinato del Consiglio della Comunità del luogo di Cumiana del 27 aprile 1780.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1937 al Comune di Cumiana venne concesso lo Stemma sopra descritto.

Allegato B)

Gonfalone del Comune di Cumiana

Descrizione del Gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune di Cumiana si descrive come segue:

a) dimensioni: lunghezza cm. 80 x cm. 120 di altezza comprese le frange inferiori;

b) il colore del fondo è blu oltremare su cui si distinguono la scritta "Comune di Cumiana" ed il decoro sottostante;

c) questo decoro è costituito da un arabesco che prende inizio dal basso centralmente con ricchi movimenti si divide, procede lateralmente sfumando verso l'alto racchiudendo in tal modo l'intera figura;

d) al di sotto dello stemma vero e proprio si trovano disposti in modo analogo all'arabesco due rami di colore verde legati tra loro alla base con nastro di colore rosso vivo, riprendendo la simbologia dello stemma della Repubblica Italiana, infatti quello di destra rappresenta un ramo di quercia con ghiande e quello di sinistra un ramo di agrifoglio con bacche in colore rosso vivo;

e) i rami verdi summenzionati racchiudono lo stemma del Comune di Cumiana per il quale si richiama la descrizione specificatamente allegata;

f) guardando il gonfalone si nota in alto a destra la medaglia al valor civile della Repubblica Italiana.

2. Il tutto è montato su di un'asta orizzontale in metallo cromato con pomelli terminali di chiusura ed agganciato su di un'asta di sostegno in metallo cromato con terminale verso l'alto rappresentante l'emblema della Repubblica Italiana.

Comune di Rocchetta Palafea (Asti)

Statuto comunale (approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 23.2.2001)

Indice

Titolo I

Principi Fondamentali

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Territorio e sede comunale

Art. 4 - Albo Pretorio

Art. 5 — Stemma e gonfalone

Art. 6 - Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 7 - Programmazione e cooperazione

Titolo II

Ordinamento Strutturale

Art. 8 - Organi

Art. 9 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 10 - Consiglio Comunale

Art. 11 - Sessioni e convocazione

Art. 12 - Linee programmatiche di mandato

Art. 13 - Competenze ed attribuzioni

Art. 14 - Attività del Consiglio Comunale

Art. 15 - Consiglieri

Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 17 - Giunta Comunale -Composizione

Art. 18 - Competenze della Giunta

- Art. 19 - Funzionamento della Giunta
 Art. 20 - Elezioni e prerogative
 Art. 21- Sindaco
 Art. 22- Rappresentanza dell'ente ed attribuzioni nei servizi di competenza statale
 Art. 23 - Attribuzioni di vigilanza
 Art. 24 - Attribuzioni di organizzazione
 Art. 25 - Vicesindaco
 Art. 26 - Mozioni di sfiducia
 Art. 27 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
 Titolo III
 Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
 Capo I
 Partecipazione e decentramento
 Art. 28 - Partecipazione Popolare
 Capo II
 Associazionismo e volontariato
 Art. 29 - Associazionismo
 Art. 30 - Diritti delle Associazioni
 Art. 31 - Contributi alle Associazioni
 Art. 32 - Volontariato
 Capo III
 Modalità Di Partecipazione
 Art. 33 - Consultazioni
 Art. 34 - Petizioni
 Art. 35 - Proposte
 Art. 36 - Referendum
 Art. 37 - Accesso agli atti
 Art. 38 - Diritti di informazione
 Art. 39 - Istanze
 Capo IV
 Difensore Civico
 Art. 40 - Istituzione e nomina
 Art. 41 - Decadenza
 Art. 42 - Funzioni
 Art. 43 - Facolta' e prerogative
 Art. 44 - Relazione annuale
 Art. 45 - Indennita' di funzione
 Capo V
 Procedimento Amministrativo
 Art. 46 - Diritto di intervento nei procedimenti
 Art. 47 - Procedimenti ad istanza di parte
 Art. 48 - Procedimenti a impulso d'ufficio
 Art. 49 - Determinazione del contenuto dell'atto
 Titolo Iv
 Attività Amministrativa
 Art. 50 - Obiettivi dell'attività amministrativa
 Art. 51 - Servizi pubblici Comunali
 Art. 52 - Forme di gestione dei servizi pubblici
 Art. 53 - Aziende speciali
 Art. 54 - Struttura delle Aziende Speciali
 Art. 55 - Istituzioni
 Art. 56 - Società per azioni o a responsabilità limitata
 Art. 57 - Convenzioni
 Art. 58 - Consorzi
 Art. 59 - Rapporti con la Comunità Montana
 Art. 60 - Unione dei Comuni
 Art. 61 - Accordi di Programma
 Titolo V
 Uffici E Personale
 Capo I
 Uffici
 Art. 62 - Principi strutturali organizzativi
 Art. 63 - Organizzazione degli uffici e del personale
 Art. 64 - Regolamento degli uffici e dei servizi
 Art. 65 - Diritti e doveri dei dipendenti
 Capo II
 Personale Direttivo
 Art. 66 - Direttore Generale
 Art. 67 - Compiti del Direttore Generale
 Art. 68 - Funzioni del Direttore Generale
 Art. 69 - Responsabili degli uffici e dei servizi
 Art. 70 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
 Art. 71 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
 Art. 72 - Collaborazioni esterne
 Art. 73 - Ufficio di indirizzo e di controllo
 Capo III
 Il Segretario Comunale
 Art. 74 - Segretario Comunale
 Art. 75 - Funzioni del Segretario Comunale
 Art. 76 - Vicesegretario Comunale
 Capo IV
 La Responsabilità
 Art. 77 - Responsabilità verso il Comune
 Art. 78 - Responsabilità verso i terzi
 Art. 79 - Responsabilità dei contabili
 Capo V
 Finanza e Contabilità
 Art. 80 - Ordinamento
 Art. 81 - Attività finanziaria del Comune
 Art. 82 - Amministrazione dei beni Comunali
 Art. 83 - Bilancio Comunale
 Art. 84 - Rendiconto della gestione
 Art. 85 - Attività contrattuale
 Art. 86 - Revisore dei Conti
 Art. 87 - Tesoreria
 Art. 88 - Controllo economico di gestione
 Titolo VI
 Funzione Normativa
 Art. 89 - Statuto
 Art. 90- Regolamenti
 Art. 91- Norme transitorie e finali
 Art. 92- Revisione dello Statuto

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Rocchetta Palafea è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Rocchetta Palafea, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei rapporti con lo Stato, con altri enti o soggetti pubblici e/o privati e nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 FINALITA'

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa;

b) economicità di gestione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati;

c) coordinamento e promozione della organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

d) tutela e promozione dello sviluppo dell'artigianato e sviluppo delle attività turistiche;

e) promozione e tutela delle attività economiche del Comune, in particolare le attività agro-vitivinicole, incentivando i programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento delle produzioni; individuazione e promozione di azioni di tutela dell'uva moscato in accordo con i Comuni della zona storicamente individuata ed apprezzata come centro di produzione delle uve medesime;

f) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

g) recupero, tutela e sviluppo delle risorse storiche e culturali anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;

h) incoraggiamento e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo per lo sport dilettantistico;

i) promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

l) tutela la salute come bene primario ed insostituibile mediante la salvaguardia del territorio e dell'ambiente ed in collaborazione con gli Enti pubblici e le associazioni private a ciò preposte;

m) riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, ricercando la collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, organizzando incontri, convegni, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa;

n) rimozione degli ostacoli che possono impedire l'effettivo sviluppo della persona umana e l'egualianza tra gli individui.

o) garantisce il rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

Art. 3 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Rocchetta Palafea si estende per Kmq. 7.83 confinante con i Comuni di Cassinasco, Montabone, Sessame, Castel Boglione e Calamandrana, Bistagno.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Rocchetta Palafea, P.za Giovanni Berruti, n. 3.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere proposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

5. All'interno del territorio del Comune di Rocchetta Palafea non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4 ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al 1° comma viene effettuata avvalendosi di un messo comunale.

Art. 5 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Rocchetta Palafea (Provincia di Asti) e lo stemma del Comune è quello concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come prescritto dalla normativa in materia.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco in esecuzione di apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.

4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi .

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 7

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Asti, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana "Val Bormida- Langa Astigiana".

TITOLO II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8

ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è legale rappresentante del Comune: egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitato una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario

Art. 10

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, rappresentando l'intera comunità.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio Comunale e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o dipendente incaricato della notifica.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare dev'essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e dev'essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta del caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede

allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 12

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

3. gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

4. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e elenco annuale di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi e i piani particolareggiati di recupero, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

5. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

6. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

7. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

8. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

9. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

10. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

11. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

12. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

13. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

14. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

15. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

16. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 14

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'Ente, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 15 CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati i casi stabiliti dalla legge.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive (sia che si tratti di sedute ordinarie che straordinarie), senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Le cause giustificative sono l'assenza dovuta a problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri devono presentare al protocollo del Comune la causa dell'assenza per essere giustificati. Il Sindaco, dopo aver preso atto della causa di assenza, ne dà lettura al momento della apertura della seduta consiliare. Il Sindaco, qualora si verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a trasmettere al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio può deliberare la decadenza dello stesso consigliere.

Art. 16 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull'accesso.

3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 17 LA GIUNTA COMUNALE - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori.

3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco che attua, normalmente, una scelta tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

5. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; la stessa disciplina delle incompatibilità si applica ai rapporti intercorrenti tra gli assessori.

7. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 18 COMPETENZA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

c) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

d) nomina i membri delle commissioni per concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

f) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire al segretario comunale le relative funzioni;

g) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

k) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'ente;

l) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale e/o direttore generale;

m) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

n) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

Art. 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti, in caso di giunta composta da 5 membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. In caso di giunta composta da 3 membri le sedute sono valide se sono presenti almeno 2 membri.

Art. 20

ELEZIONI E PREROGATIVE

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge, non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

2. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 21

IL SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

4. Nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22

RAPPRESENTANZA DELL'ENTE ED ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori.

2. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

3. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico

co, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 23
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti di conservazione dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 24
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il sindaco nelle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando alla richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 25
VICESINDACO

1. Il vicesindaco è l'assessore che viene nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 26
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 27
DIMISSIONI ED IMPEDIMENTO PERMANENTE
DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI
CITTADINI

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 28
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati,

all'amministrazione dell'Ente e al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 29
ASSOCIAZIONISMO

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia

dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 30

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto per il tramite del legale rappresentante o suo delegato di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che coincidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a trenta giorni.

Art. 31

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, purché non perseguano fini di lucro, ma obiettivi e finalità che abbiano positiva ricaduta sociale in uso temporaneo.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 32

VOLONTARIATO

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi ne-

cessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione

Art. 33

CONSULTAZIONI

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34

PETIZIONI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro venti giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento elettori, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro venti giorni.

Art. 35

PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a cento persone avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati o dal segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro venti giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 80 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36

REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiede-

re che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a. statuto comunale;
- b. regolamento del consiglio comunale;
- c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati o provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37 ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38 DIRITTI DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39 ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione, qualora la risposta all'istanza non richieda particolari ed accurate indagini amministrative. In tale ultimo caso il termine di trenta giorni può essere prorogato.

CAPO IV Difensore civico

Art. 40 ISTITUZIONE E NOMINA

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione del difensore civico.

2. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che, non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Asti, a scrutinio segreto o a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

5. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

6. Non può essere nominato difensore civico:

a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i membri dei consorzi tra comuni o delle comunità montane, i membri del comitato re-

gionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c. i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e. chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 41 DECADENZA

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 42 FUNZIONI

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vegliare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui, egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'articolo 127, comma 1, del dlgs. 267/2000 secondo le modalità previste dall'articolo 127, comma 2, del medesimo d.lgs. 267/2000.

Art. 43 FACOLTA' E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari dei servizi pubblici.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti-concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 44 RELAZIONE ANNUALE

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 45 INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V Procedimento amministrativo

Art. 46 DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi, espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47 PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere

di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48

PROCEDIMENTI A IMPULSO D'UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello statuto.

Art. 49

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 50

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previ-

ste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 51

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 52

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quale per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 53

AZIENDE SPECIALI

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal Testo Unico 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 55

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi o il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 56

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici,

eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti fra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori o degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 57

CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58

CONSORZI

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 2, del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio economica del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della Comunità montana, la gestione del servizio deve essere affidata alla medesima.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli

organi competenti della Comunità Montana i tempi i modi ed i costi della gestione delegata .

3. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

Art. 60
UNIONE DEI COMUNI

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali del comprensorio di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all'unione con uno o più Comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le unioni di Comuni sono Enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidate.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 61
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
Uffici

Art. 62
PRINCIPI STRUTTURALI ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 63
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici o dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 64
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi o tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 65

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli di tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie o alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 66

DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 67

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può pro-

cedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 68

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a. predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari,

b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco e dei responsabili dei servizi;

g. gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i. promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti o inadempienti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 69

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 70

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni/concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni,

e. pronunciano le ordinanze di demolizione e dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'articolo 50 del d.lgs. 267/2000;

h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j. forniscono al direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione,

k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l. concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m. rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, nei confronti del direttore generale, se nominato, in mancanza nei confronti della giunta.

n. promuovono e resistono alle liti, ed hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne che nel caso di cui all'art. 18, comma 3, lettera n, del presente statuto.

Art. 71

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel

caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 72

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati o con convezioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 73

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale e degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del d.lgs. 267/2000.

CAPO III

Il segretario comunale

Art. 74

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo della Agenzia Autonoma dei Segretari.

2. La nomina del Segretario, avente carattere fiduciario, viene effettuata tenendo conto soprattutto della professionalità e dei titoli posseduti dal professionista pubblico da scegliere, facendo in particolare riferimento al conseguimento del titolo di avvocato ed alle conoscenze informatiche possedute dal professionista, da selezionare attraverso una attenta valutazione del curriculum professionale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

4. Il Consiglio Comunale può approvare le stipulazioni di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 75

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggetto a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 76

VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio ovvero equipollenti.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

La responsabilità

Art. 77

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile del servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 78

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni al

cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto ed operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 79

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 80

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge o, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 81

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime o regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 82

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente, ed inoltre è responsabile unitamente al segretario e al ragioniere del comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni o della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 83

BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico o finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi o interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 84

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi o ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 85

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la

forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 86

REVISORE DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge e nell'ambito dei soggetti indicati al comma 2 dell'art. 234 del D.lgs. 267/2000.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art. 87

TESORERIA

Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

1. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e le liste di carico o dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

2. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro cinque giorni;

3. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

4. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

5. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 88

CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio, e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le

proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 89 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il dieci per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 90 REGOLAMENTO

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati, qualora possano essere individuati.

6. I Regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

7. I Regolamenti e le modifiche agli stessi che sono stati dichiarati immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art.134 del d.lgs 267/2000, entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio senza attendere l'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 91 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Art. 92 REVISIONE DELLO STATUTO.

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del dlgs.267/2000.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

Comunità montana Valle Sessera - Pray (Biella)

Modifica art. 56 dello statuto della comunità montana "Il Difensore Civico; istituzione requisiti, elezione, cessazione ed indennità"

Il Consiglio della Comunità Montana Valle Sessera con deliberazione n. 26 in data 29.11.2001, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato il seguente articolo ed i seguenti commi:

Art. 56 c. 2 "Il difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Egli resta in carica per tre anni, e comunque, fino all'entrata in carica del suo successore è rieleggibile".

art. 56 c: 7 "il Difensore civico ha diritto ad una indennità di importo fissato dal Consiglio in sede di nomina tenuto conto delle disponibilità di bilancio".

ALTRI ANNUNCI

ACOS S.p.A. - Novi Ligure (Alessandria)

Tariffe fisse per accesso reti gas gestite da ACOS S.p.A. di Novi Ligure

Le tariffe sono espresse per ogni anno e per ogni cliente

Scaglioni di consumo in metri cubi						
da 0 a 260	da 261 a 5192	da 5193 a 10384	da 10385 a 25961	da 25962 a 207684	da 207685 a 1038422	da 1038423 a 9999999
25,8228	30,9874	36,15198	51,645690	258,228450	516,456899	516,45690

1

1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/a eurocent/mc 25,1478 (ovvero centesimi di euro per metro cubo)

Acquedotto Monferrato S.p.A. - Torino

Tariffe erogazione gas metano

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/mc (pari a 38,52 mJ/mc) distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Bacino Tariffario Valcerrina, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di Alessandria:

Camino, Cereseto, Cerrina, Gabiano, Mombello M.to, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Pontestura (fraz. Rocchetta), Ponzano, Serralunga di Crea, Solonghello, Villadeati, Villamiroglio.

Provincia di Asti:

Montiglio M.to.

Provincia di Torino:

Verrua Savoia

La Società Acquedotto Monferrato S.p.A., in applicazione della deliberazione 22/4/99 n. 52/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni, comunica che le condizioni tariffarie di consumo, per i propri clienti del mercato vincolato, imposte escluse, con decorrenza 1 gennaio 2002 sono le seguenti:

T1 per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda eurocent/mc 35,9212 (ovvero centesimi di euro per metro cubo)

T2 per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo) eurocent/mc 30,6585 (ovvero centesimi di euro per metro cubo)

T3 per altri usi:

1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/a eurocent/mc 30,3279 (ovvero centesimi di euro per metro cubo)

2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/a eurocent/mc 28,9024 (ovvero centesimi di euro per metro cubo)

T3 per usi speciali: raffrescamento estivo eurocent/mc 23,7225 (ovvero centesimi di euro per metro cubo)

T4 per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:

2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/a eurocent/mc 23,7225 (ovvero centesimi di euro per metro cubo)

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 18.5924484 euro/anno pari a 1,5493707 euro/mese (ovvero 36.000 L/anno pari a 3.000 L/mese) per gli usi domestici di cottura ed acqua calda;

- 30,9874139 euro/anno pari a 2,5822845 euro/mese (ovvero 60.000 L/anno pari a 5.000 L/mese) per gli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo;

- 0,0213813 euro/mc pari a 0,0023241 euro/Mcal (ovvero 41,4 L/mc pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

In considerazione che il T.A.R. Lombardia ha annullato la deliberazione 28 dicembre 2000 n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e che quest'ultima ha fatto ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, la Società Acquedotto Monferrato S.p.A. fa presente che, in funzione del futuro esito delle cause attualmente pendenti in secondo grado, si atterrà alle pronunce definitive ed esecutive del Consiglio di Stato e che, pertanto, le tariffe di cui alla presente pubblicazione sono applicate in via provvisoria e salvo conguaglio.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Acquedotto Monferrato S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Paolo Martinotti

2

Acquedotto Monferrato S.p.A. - Torino

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nei Comuni di: Casalborgone e San Sebastiano da Po (Torino)

Errata corrige alla pubblicazione n. 1 del B.U.R. 51/2001 del 19.12.2001

Acquedotto Monferrato S.p.A. - Sede Legale: 10121 Torino, C.so Re Umberto 9 bis tel. 011/55941 - fax 011/5629730 - Capitale Sociale: Euro 600.000 interamente versato - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 108568 Iscrizione Registro Imprese.

Alla tabella dell'annuncio n. 1 del B.U.R. 51/2001 del 19.12.2001 a pag. 62-63 sono modificate le seguenti voci:

Usi	Fasce di consumo (anno) Mc.	Lire Mc	Pari a Euro
Subdistributori	Libero	1.453	0.75058

2) per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili:

Tipologia B.I.	Canone annuale	Pari a Euro
Bocca principale L./cad.	28.476	14,70663
Bocca secondaria L./cad.	6.102	3,15142

Per gli altri usi rimangono le tariffe pubblicate sul sopracitato B.U.R.

Torino, 25 gennaio 2002

Il Presidente
Giovanni Nilberto

3

Acquedotto Monferrato S.p.A. - Torino

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di: Lamporto (VC) - Errata corrige della pubblicazione n. 3 del B.U.R. 51/2001 del 19.12.2001

- Acquedotto Monferrato S.p.A. - Sede Legale: 10121 Torino, C.so Re Umberto 9 bis tel. 011/55941

- fax 011/5629730 - Capitale Sociale: Euro 600.000 interamente versato - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 108568 Iscrizione Registro Imprese

Alla tabella dell'annuncio n. 3 del B.U.R. 51/2001 del 19.12.2001 a pag. 63-64 è aggiunta la seguente voce:

Usi	Fasce di consumo (anno) Mc.	Lire Mc	Pari a Euro
Allevamento Animali Libero		312	0.16101

e viene modificata la seguente voce:

2) per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili:

Tipologia B.I.	Canone annuale	Pari a Euro
Bocca principale L./cad.	27.459	14,18139
Bocca secondaria L./cad.	6.102	3,15142

Per gli altri usi rimangono valide le tariffe pubblicate sul sopracitato B.U.R.

Torino, 25 gennaio 2002

Il Presidente
Giovanni Nilberto

4

Acque Potabili S.p.A. - Torino

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di: Domodossola (VCO) - Errata corrige della tabella pubblicata con l'annuncio n. 59 del B.U.R. n. 50 del 12.12.2001

Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili p.A. - Sede Sociale Legale ed Amministrativa: 10121 Torino, C.so Re Umberto 9 bis tel. 011/55941 - fax 011/5629730 - Capitale Sociale: Euro 2.853.254,5 interamente versato - Iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 853 ed al n. 91/1883 del Registro Imprese del Tribunale di Torino -

La Tabella pubblicata nell'annuncio n. 59 del B.U.R. n. 50 del 12.12.2001 a pag. 91. viene così modificata:

Usi	Fasce di consumo (anno) In migliaia di litri	L/1.000 litri	Pari a Euro
USI DOMESTICI	0 - 60 mc	425	0,219387
	61 - 120	711	0,367383
	Oltre 120	1.100	0,568010
AGRICOLO	Libero	529	0,273062
USO ALLEVAMENTO ANIMALI	Libero	350	0,180825
USO DIVERSI	0 - m.i.	711	0,367383
	Oltre m.i.	1.100	0,568010
USI COMUNALI	Libero	372	0,192290
SUBDISTRIBUTORI	Libero	673	0,347580

Per gli altri usi rimangono valide le tariffe pubblicate sul sopracitato B.U.R..

Torino, 25 gennaio 2002

Il Vice Presidente e Amm. Del.
Giovanni Nilberto

5

Agenzia territoriale per la casa - Alessandria

Si rende noto che questa A.T.C. ha pubblicato in data 28 gennaio 2002 i bandi generali di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Novi Ligure e Ovada

Le domande convenientemente documentate, dovranno pervenire presso la sede dell'A.T.C. in Alessandria - Via Piave n. 39 o presso il Comune di Tortona entro il 28 marzo 2002.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine è prorogato di trenta giorni.

Alessandria, 23 gennaio 2002

Il Presidente
Giancarlo Dallerba

6

Azienda Esercizio Gas Società Cooperativa a r.l. - Ivrea (Torino)

Tariffe gas

La Cooperativa Azienda Esercizio Gas Soc. Coop. a r.l., concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni di:

Provincia di Torino:

Banchette, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Colletterto Giacosa, Fiorano Canavese, Ivrea, Lessolo, Loranze, Montalto Dora, Pavone Canavese, Quincinetto, Salerano Canavese, Samone, Settimo

Vittone, Tavagnasco, Borgofranco d'Ivrea, Parella, Quassolo, Vestignè, Borgomasino, Cossano, San Martino Canavese, Vialfrè, Bairo, Torre Canavese, Baldissero, Quagliuzzo, Strambinello, San Giovanni frazione di Castellamonte, Poarello frazione di Romano, Albiano, Azeglio, Bollengo, Caravino, Palazzo C.se, Settimo Rottaro, Lugnacco e Vistrorio.

Provincia di Vercelli: Saluggia.

Comunica che, in applicazione della delibera n. 52/99 del 22/4/99 e con riferimento alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:

- n. 237/00 del 28/12/00 avente per oggetto: "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato" e delle successive deliberazioni ad essa collegate n. 4/01 del 24/1/01, n. 58/01 del 13/3/01 e n. 134/01 del 21/6/01;
- n. 91/01 del 26/4/01 (riduzione L/mc 29,5);
- n. 147/01 del 27/6/01 (riduzione materia prima L/Mj 0,91);
- n. 190/01 del 29/8/01 (conferma tariffe in vigore);
- n. 243/01 del 30/10/01 (conferma tariffe in vigore);
- n. 320/01 del 27/12/01 (riduzione materia prima L/Mj 0,60);

La trasformazione da L/Mj a L/mc avviene sulla base della metodologia di cui all'art. 17.1 della delibera n. 237/00, ossia adottando il valore medio del PCS che, per l'Ambito di Ivrea corrisponde a 39,04 Mj/mc e per l'Ambito di Saluggia a 38,94 Mj/mc.

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2002:

Ambito di Ivrea comprendente i seguenti Comuni: Lugnacco, Vialfrè, Vistrorio.

Scaglione	Min di scaglione (mc)	Max di scaglione (mc)	Q. variabile (euro/mc) Tariffe mercato vincolato	Q. variabile (euro/mc) Tariffe solo Distribuzione clienti idonei (*)	Q. fissa (euro/cl/anno) Sia per mercato vincolato che per clienti idonei
.
1	0	512	0,289796	0,048892	37,18
2	513	1.537	0,289409	0,048505	37,18
3	1.538	5.123	0,289023	0,048119	37,18
4	5.124	25.615	0,285621	0,044717	37,18
5	25.616	102.459	0,280017	0,039113	37,18
6	102.460	204.918	0,254277	0,013373	37,18
7	204.919	∞	0,253889	0,012986	37,18

Ambito di Ivrea comprendente i seguenti Comuni: Bairo, Baldissero, San Martino C.se, Strambinello, Torre C.se

Scaglione	Min di scaglione (mc)	Max di scaglione (mc)	Q. variabile (euro/mc) Tariffe mercato vincolato	Q. variabile (euro/mc) Tariffe solo Distribuzione clienti idonei (*)	Q. fissa (euro/cl/anno) Sia per mercato vincolato che per clienti idonei
.
1	0	512	0,295650	0,049880	37,18
2	513	1.537	0,295255	0,049485	37,18
3	1.538	5.123	0,294861	0,049091	37,18
4	5.124	25.615	0,291391	0,045621	37,18
5	25.616	102.459	0,285673	0,039903	37,18
6	102.460	204.918	0,259413	0,013643	37,18
7	204.919	∞	0,259019	0,013248	37,18

Ambito di Ivrea comprendente i seguenti Comuni: Azeglio, Banchette, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Caravino, Castellamonte (fr. S.Giovanni), Chiaverano, Collaretto Giacosa, Cossano, Fiorano, Ivrea, Lessolo, Parella, Pavone C.se, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano C.se (fraz. Poarello), Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Tavagnasco.

Scaglione	Min di scaglione (mc)	Max di scaglione (mc)	Q. variabile (euro/mc) Tariffe mercato vincolato	Q. variabile (euro/mc) Tariffe solo Distribuzione clienti idonei (*)	Q. fissa (euro/cl/anno) Sia per mercato vincolato che per clienti idonei
.
1	0	512	0,298577	0,050374	37,18
2	513	1.537	0,298179	0,049975	37,18

3	1.538	5.123	0,297781	0,049577	37,18
4	5.124	25.615	0,294276	0,046072	37,18
5	25.616	102.459	0,288502	0,040298	37,18
6	102.460	204.918	0,261982	0,013778	37,18
7	204.919	∞	0,261583	0,013379	37,18

Ambito di Ivrea comprendente i seguenti Comuni: Albiano d'Ivrea, Cascinette d'Ivrea, Lorzanzè, Montalto Dora, Palazzo C.se, Salerano C.se, Samone, Vestignè.

Scaglione	Min di scaglione (mc)	Max di scaglione (mc)	Q. variabile (euro/mc) Tariffe mercato vincolato	Q. variabile (euro/mc) Tariffe solo Distribuzione clienti idonei (*)	Q. fissa (euro/cl/anno) Sia per mercato vincolato che per clienti idonei
.
1	0	512	0,301505	0,050868	37,18
2	513	1.537	0,301102	0,050465	37,18
3	1.538	5.123	0,300700	0,050063	37,18
4	5.124	25.615	0,297161	0,046524	37,18
5	25.616	102.459	0,291330	0,040693	37,18
6	102.460	204.918	0,264550	0,013913	37,18
7	204.919	∞	0,264148	0,013511	37,18

Ambito di Saluggia: comprende il Comune di Saluggia

Scaglione	Min di scaglione (mc)	Max di scaglione (mc)	Q. variabile (euro/mc) Tariffe mercato vincolato	Q. variabile (euro/mc) Tariffe solo Distribuzione clienti idonei (*)	Q. fissa (euro/cl/anno) Sia per mercato vincolato che per clienti idonei
.
1	0	514	0,278223	0,029840	37,18
2	515	1.541	0,277180	0,028798	37,18
3	1.542	5.136	0,276338	0,027955	37,18
4	5.137	25.681	0,274694	0,026311	37,18
5	25.682	102.722	0,273250	0,024867	37,18
6	102.723	205.444	0,262260	0,013877	37,18
7	205.445	∞	0,261859	0,013477	37,18

(*) I clienti idonei sono quei clienti che hanno un consumo annuo pari o superiore a mc. 200.000 ed hanno la facoltà di far valere la loro idoneità ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 193/00 del 18/10/2000.

Le tariffe pubblicate sono al netto di imposte e saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del Prov. C.I.P. n.24/88 del 9 dicembre 1988.

Azienda Esercizio Gas

Ivrea, 30 gennaio 2002

Il Direttore
Alfredo Dell'Amico

7

ASL n. 20 - Alessandria

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di immobili siti in via Savonarola n. 39/45 Alessandria. III Esperimento d'asta

L'Azienda Sanitaria Locale n. 20 procederà alla vendita di due appartamenti siti in Alessandria Via Savonarola n. 39/45 mediante terzo esperimento di asta pubblica, che si terrà il giorno 13/3/2002 alle ore 10.00 presso l'U.O.A. Servizio Tecnico Patrimoniale dell'Azienda, in Alessandria, Via Venezia n. 6.

Il secondo incanto, avvenuto in data 3.10.2001; è andato deserto.

Il terzo esperimento d'asta avverrà per lotti separati con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo base di seguito indicato, ai sensi dell'art. 73 lett. C) del R.D. 23/5/1924 n. 827 (offerte migliori o almeno pari al prezzo fissato nell'avviso d'asta), determinato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1040 in data 22/11/2001.

Gli appartamenti in vendita siti in Alessandria Via Savonarola n. 39/45, al piano primo e comunicati fra loro, sono i seguenti:

Lotto 2) Foglio 268 Mapp. 4024 sub 5 cat. A/10. Sup. Complessiva mq. 239 ca. Prezzo a base d'asta a corpo: L. 265.500.000= (Euro 137.119,31);

Lotto 3) Foglio 268 Mapp. 4024 sub. 12 cat. A/10 Sup. complessiva mq. 119 ca. Prezzo a base d'asta a corpo L. 153.000.000= (Euro 79.017,91).

Le offerte dovranno pervenire all'A.S.L. n. 20 entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 12/3/2002.

L'avviso integrale d'asta è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 17 del 21/1/2002.

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Giorgina Barisone (tel. 0131 306359/306957 - fax 0131 - 306961) cui potrà essere richiesta copia dell'avviso integrale d'asta ed ogni informazione relativa alla presente asta.

Tutte le informazioni relative alle modalità di gara sono contenute nell'avviso integrale d'asta.

Alessandria, 22 gennaio 2002

Il Direttore Generale
Bruno Vogliolo

8

ASMT S.p.A. - Tortona (Alessandria)

Tariffe erogazione gas metano distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del bacino di Tortona

ASMT S.p.A. - S.S. 35 dei Giovi n. 42 - 15057
Tortona (AL) - Telefono 0131872700 - fax
0131872799.

L'Asmt S.p.A. comunica che, in applicazione dell'art. 14, comma 14.2, della delibera n. 237/2000 del 28.12.2000 dell'Autorità per l'Energia Elettrica Edil Gas, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002 le opzioni tariffarie in vigore applicate ai clienti del mercato vincolato, imposte escluse, sono le seguenti:

Scaglione	Minimo di scaglione (MC)	Massimo di scaglione (MC)	Tariffa in E/Mc	Quota fissa in E/cliente/anno
1	1	248	0,315039	24,79
2	249	992	0,308790	37,18
3	993	4.961	0,293554	61,97
4	4.962	49.610	0,290042	108,46
5	49.611	99.221	0,286065	108,46
6	99.222	198.441	0,285652	108,46
7	198.442	9.999.999.999	0,285446	108,46

Tortona, 28 gennaio 2002

ASMT S.p.A.
Il Direttore Generale
Ennio Radio

9

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica c/o ATC Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatorie definitive. Comuni di Vignole Borbera e Predosa

Si rende noto che questa Commissione ha formato le graduatorie definitive relative ai bandi generali di concorso pubblicati rispettivamente in data 30 aprile e 20 luglio 2001 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Vignole Borbera e Predosa.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune interessato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 18 gennaio 2002

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

10

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica c/o ATC Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria definitiva. Comune di Valenza

Si rende noto che questa Commissione ha formato le graduatorie definitiva relativa al bando ge-

nerale di concorso pubblicato in data 30 aprile 2001 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Valenza.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 24 gennaio 2002

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

11

Comune di Alba (Cuneo)

Avviso di pubblicazione decreto n. 250 del 18.12.2001 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ponte in via S. Margherita e via Rio Misureto - Perizia di completamento

Il Dirigente

(omissis)

decreta

- Le indennità di esproprio da corrispondere in favore degli aventi diritto sottoindicati, per l'acquisizione delle aree espropriate per la perizia di completamento dei lavori di realizzazione del nuovo ponte in Via S. Margherita e Rio Misureto e relative difese spondali di cui trattasi sono le seguenti:

1. sigg. Folli Giuseppina Folli Mimo e Folli Valeria Luciana

Fg. 51 part. 555/p ora 611 di mq. 128

Mq. 128xL/mq 50.000 L. 6.400.000 (euro 3305.32)

2. Ditta Bosio Vittorio e Cattaneo Maurina
 Fg. 51 part. 248/p ora 608 di mq. 72
 Mq. 72xL/mq. 50.000 L. 3.600.000 (Euro 1859,24)
 3. Ditta Seminario Vescovile
 Fg 51 part. 41/p ora 602 di mq. 674
 mq. 674xL/mq. 4.775x1.5 L. 4.827.525 (euro
 2493,21)

Per la somma complessiva di L. 14.827.525 (euro
 7657,78)

Le superfici sono esatte e risultanti dal frazionamento n. 341 del 8.3.2001, redatto dal geometra incaricato Chiavarino Daniele.

- Sulle indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari di cui al nn. 1 e 2 verrà operata la ritenuta d'imposta del 20% di cui all'art. 11 della legge 30.12.1991, n. 413.

- Il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme prescritte e verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dalla vigente legislazione in materia.

- I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente decreto, presentandosi presso l'Ufficio Legale del Comune, dovranno comunicare se intendono accettare l'indennità stessa, a' sensi del disposto dell'art. 12 della Legge n. 865/1971, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, l'indennità si intenderà rifiutata.

In caso di mancata accettazione l'indennità definitiva verrà ridotta a norma di legge e depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

- In ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 504/1992, l'indennità accettata o convenuta delle aree edificabili non può essere superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata all'espropriando ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all'indennità come sopra determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell'ente espropriante.

Alba, 18 dicembre 2001

Il Dirigente
 Angioletta Coppa

12

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di approvazione progetto definitivo piano di recupero di iniziativa privata costruzione autorimessa in zona "R1" di proprietà Camisassa Piera Anna

Il Sindaco

Visti gli artt. 27 e 30 della legge 5/8/1978 n. 457 e l'art. 47 della L.R. n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.

rende noto

Che con atto consiliare n. 69 del 20.12.2001 è stato approvato in via definitiva progetto definitivo del piano di recupero di iniziativa privata relativo alla costruzione di autorimessa di proprietà Camisassa Piera Anna in zona "R1" e censito a Catasto Terreni al Foglio XXIII/A mappale 322.

Caramagna Piemonte, 14 gennaio 2002

Il Sindaco
 Brunetto

13

Comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara)

Avviso di deposito e di pubblicazione variante in itinere al nuovo P.R.G.C.

Il Sindaco

Vista la deliberazione consiliare n. 7 del 14.1.2002 con la quale è stata adottata la variante al nuovo piano regolatore generale comunale

rende noto

che la suddetta deliberazione con i relativi allegati restano depositate, presso la segreteria, in libera visione per la durata di 30 giorni consecutivi dal 30 gennaio C.A. al 28 febbraio C.A. ai sensi dell'art. 15 8^ comma della regionale n. 56/77 e s.m.i. con il seguente orario:

tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 11.30.

Il Responsabile
 F. Eliseo

Il Sindaco
 F. Viale

14

Comune di Comignago (Novara)

Modifica al regolamento edilizio

Con delibera del C.C. n. 22 del 27.11.2001 è stato modificato l'art. 2 al comma 3 del vigente regolamento edilizio a suo tempo approvato con delibera C.C. n. 4 del 20.6.2000.

Si trascrive il contenuto della modifica.

"I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno un membro elettivo dovrà essere in possesso del diploma di laurea.

Il Sindaco
 Luisa Cucchi

15

Comune di Crevoladossola (Verbanò Cusio Ossola)

Tariffe distribuzione gas metano

Il Comune di Crevoladossola, con sede in Crevoladossola Via Valle Antigorio,16, concessionario per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel Comune di Crevoladossola comunica ai sensi ed agli effetti dell'art. 3.2 della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 52/99 del 22/4/1999 relativa alle tariffe del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana,

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2002

Ambito tariffario

Comuni di: Crevoladossola

N. Scaglioni	Minimo di scaglione MJ	Massimo di scaglione MJ	Quota fissa Q.F.		TARIFFA FINALE Escluso accise ed IVA	
			Lire/cliente/anno	Euro/cliente/ anno	Lit/MJ Cent.	Euro/MJ
1	1	10.000	60.000	30,987	16,22	0,008377
2	10.001	30.000	60.000	30,987	15,50	0,008005
3	30.001	60.000	60.000	30,987	15,27	0,007886
4	60.001	400.000	60.000	30,987	15,22	0,007860
5	400.001	2.000.000	60.000	30,987	15,18	0,007840
6	2.000.001	8.000.000	60.000	30,987	13,49	0,006967
7	8.000.000	infinito	60.000	30,987	12,80	0,006611

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Crevoladossola, 22 gennaio 2002

Il Responsabile del servizio

16

Comune di Grugliasco (Torino)

Asservimento immobili necessari alla realizzazione dei lavori di allacciamento del canale sfioratore di c.so M.L. King, da via Olevano al collettore consortile est. Occupazione d'urgenza. Ente espropriante: Comune di Grugliasco. Decreto n. 1/2002

Il Dirigente Settore LL.PP.

- Vista la D.G.C. n. 283 del 9.8.01 con la quale si approvava:

- il progetto esecutivo dei lavori di allacciamento del canale sfioratore di c.so M.L. King, da via Olevano al collettore consortile est;

- il piano particellare di esproprio con l'allegato elenco delle Ditte Espropriande per l'acquisizione delle aree necessarie ai fini dell'allacciamento del canale sfioratore di c.so M.L. King da via Olevano al collettore consortile est;

- i termini di inizio e completamento dei lavori e delle espropriazioni ai sensi dell'art. 13 della Legge 2359/1865;

- di dare mandato al Dirigente del Settore LL.PP. di promuovere la procedura di esproprio e di occupazione d'urgenza ai sensi degli artt. 10 e seguenti della Legge 22.10.71 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

- Ravvisata la necessità di autorizzare in favore di questo Comune, l'occupazione d'urgenza degli immobili, necessari alla realizzazione dell'opera e ciò ai fini del sollecito inizio dei lavori;

- Visto il piano particellare di occupazione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di allacciamento del canale sfioratore di c.so M.L. King da via Olevano al collettore consortile est, approvato con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 9.8.01;

- Visti gli artt. 7 e 71 della legge 25.6.1895 n. 2359;

- Visto l'art. 20 della legge 22.10.1971 n. 865;

- Visto l'art. 14 della legge 28.1.1977 n. 10;

- Visto l'art. 106 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

- Visto l'art. 3 della legge 3.1.1978 n. 1;

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Grugliasco, è autorizzata l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di allacciamento del canale sfioratore di c.so M.L. King da via Olevano al collettore consortile est e descritti nel piano particellare di occupazione allegato al presente atto per farne parte integrante;

Art. 2

L'occupazione disposta con il presente decreto potrà essere protratta sino al termine per il compimento dell'asservimento fissato con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 283 in data 9.8.01;

Art. 3

Il presente decreto perderà la propria efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di tre mesi dalla data di emissione;

Art. 4

L'indennità dovuta agli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza disposta con il presente decreto, sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri costituita ai sensi dell'art. 14 della legge 28.1.1977 n. 10;

Art. 5

Il geom. Poli Pio con studio professionale in Torino, Via G. Casalis 59, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. A tal fine il predetto tecnico potrà introdursi nelle proprietà previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura di questo Comune, almeno venti giorni prima dell'accesso.

Art. 6

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge. Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data medesima.

Grugliasco, 29 gennaio 2002

Il Dirigente Settore LL.PP.
Massimo Porchietti

17

Comune di Grugliasco (Torino)

Comunicazione determinazione Commissione Provinciale Espropri dell'indennità definitiva per l'espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Grugliasco, occorrenti per la realizzazione dell'ampliamento e urbanizzazione di str. del Portone - 1° e 2° lotto

Il Dirigente Settore LL.PP.

Richiamato il procedimento avviato dalla Città di Grugliasco per l'espropriazione delle aree site nel

territorio comunale, occorse per la realizzazione dell'ampliamento e urbanizzazione di str. del Portone - 1° e 2° lotto.

Preso atto in particolare che le indennità di espropriazione determinate a titolo provvisorio con decreto n. 2 del 20.7.99 sono state rifiutate da parte delle Ditte espropriande aventi diritto.

Rilevato che la Commissione Provinciale Espropri, a seguito di formale richiesta della Città di Grugliasco, ha provveduto con propria relazione - prot. n. 62/01 del 3.10.01 pervenuta al Comune in data 8.10.01 prot. n. 38743 - a determinare l'indennità definitiva di esproprio in riferimento agli immobili di cui in appresso.

Richiamata la legge 22.10.71 n. 865 e successive modifiche e integrazioni e viste le leggi 25.6.1865 e 8.8.1992 n. 359;

comunica

che la Commissione Provinciale espropri di Torino, con la succitata relazione, ha determinato l'indennità definitiva di esproprio da corrispondere da parte della Città di Grugliasco per l'espropriazione degli immobili nell'elenco sopra citato, nella misura di L. 13.500 al mq. (diconsi lire tredicimila cinquecento al metro quadro) pari ad E. 6.97 al mq. (diconsi euro sei e centesimi novantasette al metro quadro).

Identificazione catastale - Ditta proprietari	Foglio	Mappale	superficie reale		Indenn. defin. espr.	
			di esproprio (mq)	L/mq	Totale L.	euro
Barale Domenico	20	78	124	13.500	1.674.000	864.55
Via Buozzi 32 Collegno	20	81	319	13.500	4.306.500	2224.12
Barale Gianfranco	20	52	260	13.500	3.510.000	1812.76
Barale Mario	20	24	449	13.500	6.061.500	3130.50
Via Spanna 34 Grugliasco						
Marchiaro Maddalena v.le Gramsci 46 Grugliasco						
Barale PierCarlo	20	79	100	13.500	1.350.000	697.22
Via Fattori 20 Torino	20	82	375	13.500	5.062.500	2614.56
Bardo Giuseppa	20	25	285	13.500	3.847.500	1987.07
mar. Actis Goretta non trovata						
Coggiola Carlo	20	65	140	13.500	1.890.000	976.10
Cascina Bottone	21	20	3516	13500	47.466.000	24514.14
Fraz. Fornace - Orbassano						
Della Cha Maria Zina	21	125	174	13.500	2.349.000	1213.16
in Odescalchi - Quai de Sambardani 4 Fontevielle (Principato di Monaco)						
Ferrovie dello Stato	20	73	736	13.500	9.936.000	5131.52
via Sacchi 3 Torino	20	44	173	13.500	2.335.500	1206.18
I Gelsi di Indelicato	20	123	2444	13.500	32.994.000	17039.98
Michele e Calogero - c.so Matteotti 49 Torino						

rende noto

Che la citata relazione della Commissione Provinciale Espropri di Torino è depositata per trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte presso:

- Dipartimento Tecnico - Ufficio Viabilità (Piazza Matteotti, 50) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 11,00;

- Comando Vigili Urbani (Piazza Matteotti, 40) il sabato, la domenica e giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Che il presente Avviso verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune ed inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avvisa

Che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, il proprietario e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre

opposizione alla stima della stessa Commissione Provinciale Espropri di Torino, avanti la Corte d'Appello di Torino, con atto di citazione notificato all'Ente espropriante.

Grugliasco, 29 gennaio 2002

Il Dirigente Settore LL.PP.
Massimo Porchietti

18

Comune di Ivrea (Torino)

Avviso di alienazione di immobile

Si rende noto, per gli effetti di cui all'art. 61 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 ed all'art. 13 del D.P.R. 7.9.2000 n. 283, che in data 10 gennaio 2002 questa Amministrazione ha richiesto al competente Sovrintendente regionale l'autorizzazione ad alienare un immobile di interesse storico-artistico alle Poste Italiane S.p.A.

L'immobile, sito nella Piazza Freguglia di Ivrea, presenta le seguenti caratteristiche: iscrizione al NCEU di Torino alla partita catastale n. 280, Fg. 35, Map. 40, con superficie di mq. 930 e rendita catastale pari a Euro 3279,24 (lire 6.349.500).

Il prezzo di vendita è stato fissato in Euro 619.748,28 (lire 1.200.000.000), I.V.A. esclusa, corrispondente al prezzo di mercato corrente.

Gli Enti interessati all'esercizio del diritto di prelazione potranno chiedere ulteriori informazioni all'Ufficio Tecnico del Comune di Ivrea (tel. 0125/410433, fax. 0125/641682) dalle ore 8.30 alle ore 12 nei giorni da lunedì al venerdì.

Il Segretario Generale
Francesca Lo Magno

19

Comune di Molare (Alessandria)

Decreto di occupazione d'urgenza n. 1 del 22 gennaio 2002

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione G.C. n. 74 del 6.10.2000, con la quale si approvava la progettazione preliminare inerente i lavori di costruzione di un parcheggio in località San Luca sul lato destro della strada comunale di accesso alla Frazione, in area antistante la Chiesa al fine di migliorare la viabilità delle strade comunali;

Vista la deliberazione G.C. n. 64 in data 13.7.2001 con la quale si approvava la progettazione definitiva inerente i lavori in questione;

Vista la deliberazione G.C. n. 65 in data 13.7.2001 con la quale si approvava la progettazione esecutiva inerente i lavori in oggetto;

Considerato che l'approvazione dei progetti di opere o lavori da parte degli organi competenti all'approvazione stessa, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione;

Vista la deliberazione G.C. n. 3 del 4.1.2002, esecutiva, con la quale veniva autorizzata a favore del

Comune di Molare l'occupazione d'urgenza, ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigenti, dell'immobile interessato ai lavori di costruzione di un parcheggio in località San Luca e individuato dal Piano Particolare d'esproprio allegato al progetto innanzi descritto;

Visto l'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonché la Legge Regione Piemonte n. 44/2000 con cui sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi adempimenti, quando trattasi di lavori pubblici o di pubblica utilità la cui esecuzione compete al Comune;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 circa l'attribuzione delle competenze al Responsabile del Servizio;

Richiamati infine gli artt. 71 e ss della legge 25 giugno 1865, n. 2539, l'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1

DECRETA

Art. 1

Per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica innanzi descritta e per le motivazioni di cui in premessa, è disposta a favore del Comune di Molare (AL) l'occupazione d'urgenza del seguente bene immobile sito nel Comune di Molare, così individuato:

Comune censuario: Molare - Partita e ditte proprietarie:

N. 3500 - Cerra Pasquale, Torchia Caterina, Torchia Concetta e Torchia Maria - Foglio 13 Mappale 188 - Superficie da occupare mq. 690.

Art. 2

L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui all'art. 1 può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso che dovrà avvenire entro novanta giorni dalla data del presente decreto;

Art. 3

Il bene immobile sopra individuato ed oggetto della presente occupazione d'urgenza sarà acquistato mediante regolare procedimento di espropriazione, la cui procedura dovrà essere iniziata e terminata come indicato nelle deliberazioni in premessa citate di approvazione dei lavori;

Art. 4

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il partecipante;

Art. 5

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, e affisso per lo stesso periodo all'albo del comune in cui sono siti gli immobili;

Art. 6

L'Arch. Giovanni Roluti è incaricato ad effettuare la stesura del verbale dello stato di consistenza degli immobili e di quello di immissione nel possesso delle aree oggetto della presente occupazione, con autorizzazione ad introdursi nei fondi in questione con personale di aiuto tecnico necessario;

Art. 7

Al fine della determinazione dell'indennità di occupazione l'Ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa in possesso degli immobili occupanti alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio dandone comunicazione ai proprietari interessati;

Art. 8

L'indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri e comunicata ai proprietari, a cura dell'occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili;

Art. 9

Il presente decreto perderà efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune di Molare

Art. 11

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Molare, 22 gennaio 2002

Il Responsabile del Servizio
Franco Caridi

20

Comune di Moncalieri (Torino)

Estratto bando di gara - Vendita di immobili di proprietà comunale

Si informa la cittadinanza che l'Amministrazione comunale, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 106 del 29.7.2000 e della determinazione dirigenziale n. 53 del 21.1.2002, ha bandito un'asta pubblica per la vendita di 8 immobili di proprietà comunale.

L'asta si terrà il 5.3.2002 per i lotti 2-3-4-5 ed il 6.3.2002 per i lotti 7-8-9-10, presso una Sala Comunale alle ore 10.

Gli immobili in vendita sono i seguenti:

Lotto 2 Terreno agricolo ubicato in Comune di Beinasco e Orbassano, località Rotta Palmera;

Lotto 3 Terreno agricolo ubicato in Comune di Vinovo località Bergamino o Squarciato;

Lotto 4 Unità Immobiliare ubicate in Moncalieri Corso Trieste n. 91;

Lotto 5 Unità Immobiliare ubicata in Moncalieri Strada Carignano n. 32 al piano terreno di stabile condominiale;

Lotto 7 Unità Immobiliare ubicata in Moncalieri Via Pininfarina n. 16 al piano terreno di stabile condominiale;

Lotto 8 Unità Immobiliare ubicata in Moncalieri Via XXV Aprile fronte civico 28 al piano terreno ad uso deposito;

Lotto 9 Unità Immobiliare ubicata in Strada Pabusio n. 38 al piano interrato ad uso box in stabile condominiale;

Lotto 10 Unità Immobiliare ubicata in Via Monte Nero n. 10 al piano terreno ad uso magazzino.

L'immobile è venduto a corpo, nello stato di fatto in cui si trova, così come fino ad ora goduto e posseduto.

L'asta si terrà con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta (ex art. 73, lett. "c" e ss. R.D. 23.3.1924 n. 827); sono ammesse solo offerte in aumento e l'aggiudicazione è provvisoria ad unico incanto, ai sensi degli artt. 73, lettera "c", e 76 del R.D. 827/1924 (prezzo complessivamente più alto per ciascun singolo lotto), fermo restando l'esercizio del diritto di prelazione per quanto riguarda i terreni, secondo la normativa vigente. Detto diritto dovrà essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, inoltrata dall'Ente agli aventi diritto.

Per partecipare all'asta pubblica in oggetto gli interessati devono far pervenire le proprie offerte all'Ufficio protocollo del Comune, tramite posta o consegna a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4.3.2002, pena di esclusione dalla gara.

Copia del bando integrale è reperibile.

- sul sito internet www.comune.moncalieri.to.it

- presso l'Ufficio Patrimonio Comune di Moncalieri.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi, negli orari sottoindicati a: Ufficio Patrimonio (tel. 011.6401.240 - 426). lun/gio 8,30/12,15 - 14,30/16 - ven 8,30/12,15.

Moncalieri, 24 gennaio 2002

Il Dirigente Affari Generali
Giovanni Nicola

21

Comune di Montanera (Cuneo)

Avviso di deposito e pubblicazione del progetto preliminare di variante strutturale al P.R.G.C. vigente

Il Responsabile del procedimento

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 4 del 21.1.2002 di adozione del progetto preliminare della variante al vigente P.R.G.C.;

Vista la legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m. ed in particolare gli artt. 15 e 17;

avvisa

- che il Progetto preliminare di variante è pubblicato per estratto all'Albo Pretorio ed è depositato

presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 7.2.2002 al 9.3.2002, durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12 - sabato e festivi dalle ore 10 alle 11;

che nei successivi trenta giorni e precisamente entro il 9.4.2002 chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, redatte in n. 3 copie (di cui una in bollo) mediante invio o consegna agli uffici comunali;

- che nei termini e con le modalità precedentemente previsti chiunque può presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20, 4° comma, della L.R. 40/98 in ordine alla compatibilità ambientale, inoltrando le stesse alla Regione Piemonte oltre che agli uffici comunali.

Montanera, 28 gennaio 2002

Il Segretario Comunale
Giuseppe Tassone

Il Responsabile
del Procedimento
Guido Bosio

22

Comune di Orbassano (Torino)

Estratto deliberazione del consiglio comunale n. 83 del 20/11/2001, immediatamente eseguibile - Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione Progetto definitivo di Variante n. 2 al Piano per gli Insediamenti Produttivi da realizzarsi nelle aree 10.1.1 - 10.1.1.1 di P.R.G.C. - Dichiarazione immediata eseguibilità

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di controdedurre alle osservazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 alla Variante n. 2 al P.I.P., in conformità a quanto contenuto nell'elaborato "P.I.P. - Variante n. 2 aree di P.R.G.C. 10.1.1 - 10.1.1.1 - Progetto preliminare - Osservazioni e proposte di controdeduzioni", accluso alla presente deliberazione per farne parte integrante, predisposto dai professionisti incaricati architetti Camillo Antonio e Bonifetto Enrico;

Quindi,

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare in via definitiva, in conformità all'art. 27 della Legge 22/10/1971 n. 865 ed agli articoli nn. 38, 39, 40 e 42 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., il progetto definitivo di Variante n. 2 del Piano per gli Insediamenti Produttivi da realizzarsi nelle aree 10.1.1 - 10.1.1.1 del P.R.G.C., predisposto dagli architetti Camillo Antonio e Bonifetto Enrico, coerente con le succitate controdeduzioni, costituito dagli elaborati sotto specificati, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante:

- Elaborato 1 - Relazione illustrativa e finanziaria

- Elaborato 2 - Norme tecniche di attuazione

- Tav. 1 - Inquadramento territoriale su stralcio azzonamento di P.R.G.C - scala 1:2000

- Tav. 2 - Estratto di mappa catastale ed elenco delle particelle - scala 1:1500

- Tav. 3 - Planimetria di progetto - scala 1:1000

- Tav. 4.1 - Urbanizzazioni primarie - Rete viaria, illuminazione, sezioni stradali tipo - scala 1:1000

- Tav. 4.2 - Urbanizzazioni primarie - Reti di fognatura bianca e nera, Rete idrica - scala 1:1000

- Tav. 5 - Estratto di P.R.G.C. con inserimento delle previsioni del P.I.P. - scala 1:2000;

2. Di revocare il punto n. 3 della deliberazione del C.C. n. 9 del 15/2/2000

3. Di attestare che la dichiarazione di pubblica utilità anche su quanto modificato dalla presente variante coincide ex-lege con il termine di efficacia del P.I.P. di dieci anni, che viene fatto decorrere dalla data di approvazione della variante sostanziale n. 1.

4. Di dare atto che la Relazione finanziaria della Variante al P.I.P. in questione evidenzia una spesa presunta di L. 6.602.543.000.= (pari ad Euro 3.409.928,88) per acquisizione aree e realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e di L. 388.891.500 (pari ad Euro 200.845,70) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione delle aree pubbliche esterne al P.I.P. per un totale complessivo di L. 6.991.434.500 (pari ad Euro 3.610.774,58) (rispetto a L. 6.457.462.000 previsti con la deliberazione C.C. n. 62 del 13/7/2001).

Tale spesa è così suddivisa:

- L. 6.150.373.000 (pari ad Euro 3.176.402,57): imputate all'intervento 2110401 del bilancio 2001, gestione residui passivi 2000, capitolo 2901 del corrispondente P.E.G.;

- L. 307.089.000 (pari ad Euro 158.598,23): imputate all'intervento 2110401, capitolo 2901, del bilancio 2001 del corrispondente P.E.G.;

- L. 145.081.000 (pari ad Euro 74.928,08) da finanziarsi con oneri a carico dei soggetti attuatori: l'Amministrazione comunale assume l'impegno di iscrivere tale somma nel bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ai sensi dell'art. 200 del d. lgs. 267/2000;

- L. 388.891.500 (pari ad Euro 200.845,70) da finanziarsi con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. o altro Istituto di credito: l'Amministrazione comunale assume l'impegno di iscrivere tale somma nel bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ai sensi dell'art. 200 del d. lgs. 267/2000.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 - 3° comma della legge 8/6/1990 n. 142.

Il Dirigente IV Settore
Urbanistica e Sviluppo Economico
Roberto Modugno

23

Comune di Piasco (Cuneo)

Avviso ad opponendum

Il Sindaco

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 189 del Regolamento di Attuazione della Legge Quadro sui LL.PP. (D.P.R. 554/1999),

avverte

Che la ditta F.lli Devalle s.n.c., con sede in via G. Marconi n. 14, Carrù (CN), ha ultimato i lavori di costruzione rete fognaria in località Serravalle, ad essa commessi per contratto in data 14.6.2001 rep. 530, registrato a Saluzzo il 19.6.2001 al n. 734 serie 1°.

Invita

Chiunque vanti crediti dalla Ditta suddetta per occupazioni temporanee o permanenti di immobili, ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, a presentare, entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, a questo Comune la domanda di credito o di opposizione in competente bollo e corredata dei relativi titoli giustificativi.

Non sarà tenuto conto di reclami e delle istanze che verranno presentate dopo la scadenza del termine suddetto.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli detti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Pisco, 24 gennaio 2002

Il Sindaco
Sebastiano Brugiafreddo

24

Comune di Pisano (Novara)

DCC 26 del 26.11.2001 Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Approvare nel testo allegato, che si compone di n. 70 articoli, con indice (di n. 10 modelli e di una "appendice all'art. 31") il Regolamento Edilizio Comunale.

2) Formalmente dichiarare il Regolamento Edilizio approvato col presente atto, conforme a quello regionale tipo, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della Legge Regionale 8.7.1999, n. 19.

3) Di dare atto che, in relazione alla conformità di cui al precedente comma, la presente deliberazione non è assoggettata al controllo di legittimità (pubblicazione per giorni 15 con conseguimento della esecutività dopo 10 giorni, tenuto conto che a seguito dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione le funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Comuni sono state soppresse - vedi Comunicato della Direzione Affari Istituzionali

e Processo di Delega della Regione Piemonte pubblicato sul B.U.R.P. n. 45 del 7.11.2001.

4) Dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi del superiore punto 3), assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

25

Comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria)

Delibera del consiglio comunale n. 37 del 28.12.2000 - Approvazione regolamento edilizio

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare il nuovo Regolamento edilizio del Comune di Pozzolo Formigaro, composto di n. 70 articoli e 11 allegati, allegato alla presente delibera a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di puntualizzare espressamente che il predetto Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.R. 19/99 ed è conforme al Regolamento Edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte.

26

Comune di Pradles (Cuneo)

C.C. n. 29/99 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio CSomunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare la stesura del Regolamento Edilizio, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, e composta da un testo comprendente:

n. 70 articoli;

n. 10 allegati;

n. 1 appendice all'art. 31;

certificato con gli estremi di approvazione

2) Di dichiarare la conformità del Regolamento Comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione con deliberazione del Consiglio Regionale 29/7/1999, n. 548-9691;

(omissis)

27

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Proroga dei termini per la conclusione del procedimento espropriativo, avviato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. n. 00 09827/09) del 4/12/00, esecutiva dal 18/12/00, inerente gli immobili necessari al collegamento di Lungo Dora Liguria con corso Potenza

Il Dirigente

- Visto il Piano Regolatore Generale della Città approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
- Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56;
- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Vista la legge 8 agosto 1992 n. 359;
- Visto il D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m.i.;
- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

rende noto

che con deliberazione della Giunta Comunale in data 4/12/2001 (n. mecc. 2001 0109835/09), immediatamente eseguibile, è stata approvata la proroga dei termini per la conclusione del procedimento espropriativo, avviato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. n. 00 09827/09) del 4/12/00, esecutiva dal 18/12/00, inerente gli immobili necessari al collegamento di Lungo Dora Liguria con corso Potenza, al 31/12/2002.

Il presente avviso sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'unità organizzativa responsabile è il Settore Procedure Amministrative Urbanistiche - Ufficio Espropri il cui Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Filippone (via Avellino, 6 - 4 piano, orario d'ufficio).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.

Il Dirigente del Settore Procedure
Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano

28

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Procedimento espropriativo inerenti gli immobili destinati a sistemazione viabile della via Torrazza Piemonte tra le vie Carnia e Somalia

Il Dirigente

- Visto il Piano Regolatore Generale della Città approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
- Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56;
- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Vista la legge 8 agosto 1992 n. 359;
- Visto il D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m.i.;
- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

rende noto

che con deliberazione della Giunta Comunale in data 11/12/2001 (n. mecc. 2001 0111165/09), immediatamente eseguibile, è stata approvata la proroga dei termini per la conclusione del procedimento espropriativo, avviato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. n. 01 01834/09) del 12/3/01, esecutiva dal 26/3/01 e dei lavori, inerenti gli immobili destinati a sistemazione viabile della via Torrazza Piemonte tra le vie Carnia e Somalia, al 31/12/2002.

Il presente avviso sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'unità organizzativa responsabile è il Settore Procedure Amministrative Urbanistiche - Ufficio Espropri il cui Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Filippone (via Avellino, 6 - 4 piano, orario d'ufficio).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.

Torino, 20 dicembre 2001

Il Dirigente del Settore Procedure
Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano

29

Comune di Villanova d'Asti (Asti)

Deliberazione del Commissario straordinario n. 36 in data 4 gennaio 2002 "Proposta di piano di recupero presentata dai signori Gaglioti Paolo e Gagliostro Giuseppina - Presa d'atto assenza di opposizioni ed adozione definitiva" (esecutiva per decorrenza dei termini dal 15 gennaio 2002)

(omissis)

Il Commissario straordinario

delibera

1) di prendere atto che, nei termini prescritti, non sono state presentate opposizioni alla proposta di Piano di Recupero del fabbricato posto in Via Carlo V 13, in mappa al Foglio 30/A mappali n. 31 e 37, presentata dai Signori Gaglioti Paolo e Gagliostro Giuseppina;

2) di adottare, pertanto, in via definitiva il Piano predetto.

Il Segretario Comunale
Elia C. Pirriatore

Il Responsabile
del Settore Tecnico
Giancarlo Nettini

30

Comune di Virle Piemonte (Torino)
Aviso di modifica regolamento edilizio

Si rende noto

Che in data 29 novembre 2001, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 32, ad oggetto:

“Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.4.2001 - Modifica”, con la quale sono state apportate modifiche all’art. n. 16, comma 3, lett. c).

La suddetta deliberazione è divenuta esecutiva in data 5.1.2002, per decorrenza dei termini di pubblicazione.

Virle Piemonte, 21 gennaio 2002

Il Segretario Comunale
 Franco Ghinamo

31

C.I.S.I. - Consorzio Intercomunale Servizi Imprenditoriali - Alessandria

Tariffe di vendita gas

Il C.I.S.I., ai sensi dell’art. 3 comma 2 della delibera n. 52/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, comunica che le tariffe di vendita gas ai clienti del mercato vincolato applicate con decorrenza 01.01.02 nell’ambito tariffario di Alessandria sono le seguenti, imposte escluse:

- 1° Scaglione - da 1 a 246 mc
 Tv Euro/mc 0,320823 Quota fissa Euro/c/a 24,79
 - 2° Scaglione - da 247 a 984 mc
 Tv Euro/mc 0,319325 Quota fissa Euro/c/a 37,18
 - 3° Scaglione - da 985 a 4.920 mc
 Tv Euro/mc 0,298770 Quota fissa Euro/c/a 49,58
 - 4° Scaglione - da 4.921 mc a 49.196 mc
 Tv Euro/mc 0,290559 Quota fissa Euro/c/a 111,55
 - 5° Scaglione - da 49.197 a 196.785 mc
 Tv Euro 0,284258 Quota fissa Euro/c/a 111,55
 - 6° Scaglione - da 196.786 a ∞
 Tv Euro 0,273567 Quota fissa Euro/c/a 111,55
- Alessandria, 30 gennaio 2002

Il Direttore Generale
 Luigi Inverso

32

E.G.E.A. - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A - Alba (Cuneo)

Tariffe distribuzione gas metano

La società E.G.E.A. Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A, con sede in Alba (CN) via Vivaro n. 2, comunica che, in riferimento alla Deliberazione n. 237/00 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, le tariffe in vigore dal 1 gennaio 2002 sono le seguenti:

- Comuni di: Alba, Barolo, Castagnito, Castiglione Falletto, Magliano Alfieri, Narzole, Roddi, Santo Stefano Roero, Santa Vittoria d’Alba, Trezzo Tinella - Coefficiente 1,02

Min. scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa (Euro/Mc)
0	502	0,308527
502	1505	0,302345
1505	5015	0,300311
5015	25074	0,298238
25074	100296	0,286313
100296	200592	0,263859
200592	—————	0,259113

- Comuni di: Bossolasco, Serravalle Langhe - Coefficiente 0,96

Min. scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa (Euro/Mc)
0	533	0,290378
533	1599	0,28456
1599	5328	0,282646
5328	26641	0,280694
26641	106565	0,269471
106565	213129	0,248338
213129	—————	0,243871

- Comuni di: Albaretto Torre, Arguello, Benevello, Cerretto Langhe, Lequio Berria - Coefficiente 0,97

Min. scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa (Euro/Mc)
0	528	0,293403
528	1582	0,287525
1582	5273	0,28559
5273	26366	0,283618
26366	105466	0,272278
105466	210932	0,250925
210932	—————	0,246412

- Comuni di: Montelupo Albese, Roddino - Coefficiente 0,98

Min. scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa (Euro/Mc)
0	522	0,296428
522	1566	0,290489
1566	5219	0,288535
5219	26097	0,286542
26097	104390	0,275085
104390	208780	0,253512
208780	—————	0,248952

- Comuni di: Borgomale, Diano d’Alba, Neviglie, Rodello

Coefficiente 0,99

Min. scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa (Euro/Mc)
0	517	0,299453
517	1551	0,293453
1551	5167	0,291479
5167	25833	0,289466
25833	103335	0,277892
103335	206671	0,256099
206671	—————	0,251492

- Comuni di: Baldissero, Barbaresco, Castellinaldo, Govone, Guarene, Montaldo Roero, Monteu Roero, Neive, Priocca, Serralunga d’Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Vezza d’Alba - Coefficiente 1,01

Min. scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa (Euro/Mc)
0	507	0,305502
507	1520	0,299381
1520	5064	0,297367
5064	25322	0,295314
25322	101289	0,283506
101289	202578	0,261272

202578 _____ 0,256573

- Comuni di: Canale, Corneliano, Grinzane Cavour,
Piobesi d'Alba - Coefficiente 1,03

Min. scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa (Euro/Mc)
0	497	0,311552
497	1490	0,30531
1490	4966	0,303256
4966	24830	0,301161
24830	99322	0,28912
99322	198645	0,266446
198645	_____	0,261654

I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio del pro-die stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento CIP n. 24/1988.

Alba, 30 gennaio 2002

L'Amministratore Delegato
PierPaolo Carini

33

ENEL Distribuzione S.p.A. - Torino

Opzioni tariffarie 2002 per il trasporto di energia elettrica per il mercato libero e autoproduzioni

E.N.E.L. Distribuzione comunica le opzioni tariffarie "base" e "speciali" per il 2002 relative al trasporto di energia elettrica per i clienti del mercato libero. Dal 1° gennaio 2002 Enel Distribuzione applica automaticamente l'opzione tariffaria base in funzione della potenza a disposizione. Le stesse opzioni si applicano ai clienti che consumano energia autoprodotta.

Usi Diversi dall'Abitazione e dalla Illuminazione Pubblica

Bassa Tensione (fino a 1 kV)

Opzione base B1
Potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Classi di potenza impegnata				
		fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW	oltre 3 fino a 6 kW	oltre 6 fino a 10 kW	oltre 10 kW
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	52,6800	39,7200	34,2000	31,6800	28,5600
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	1,45	1,40	1,14	1,09	1,09
Riduzione sul consumo annuo di kWh	oltre	1.200	2.400	4.800	8.000	12.000
	fino a	2.400	4.800	9.600	16.000	24.000
	cent.euro/kWh	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
Riduzione sul consumo annuo di kWh	oltre	2.400	4.800	9.600	16.000	24.000
	cent.euro/kWh	-0,88	-0,88	-0,62	-0,62	-0,62
b) Componenti A		vedi tabella 1				

Opzione base B2
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base	Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno 25,4400
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno - 3,0000 x R (^)
Prezzo dell'energia:	
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 0,98
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 0,68
- oltre 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 0,37
b) Componenti A	vedi tabella 1

$$(^)R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$$

Opzione base B3 – Inferiori all'anno BT
Qualsiasi valore di potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base	Prezzi
Quota fissa ³	euro/anno 54,7500
Corrispettivo di potenza impegnata ³	euro/kW anno 32,7405
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh 0,51
b) Componenti A	vedi tabella 1

Opzione speciale SB1 – Potenza Variabile BT
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Periodo invern. (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembr.)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	4,2000	2,5900
Prezzo dell'energia:			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,60	0,78
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,07	0,60
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,62	0,42
b) Componenti A		vedi tabella 1	

Opzione speciale SB2 – Bioraria BT
Potenza disponibile superiore a 30 kW

a) Componenti della tariffa base		Ore piene invernali	Ore piene estive	Ore vuote Inv./est.
Corrispettivo di potenza ¹	euro/kW mese	4,0300	3,1000	0,5700
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	1,01	0,91	0,62
<p>Ore piene invernali: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre)</p> <p>Ore piene estive: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo estivo escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre)</p> <p>Ore vuote: quelle comprese tra le 21,00 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato, della domenica e delle festività infrasettimanali, tutte le ore del mese di agosto.</p>				
b) Componenti A		vedi tabella 1		

Opzioni speciale SB3 – Straordinaria BT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 30 kW
Contratto di durata massima di 1 mese, prorogabile fino alla durata complessiva di 2 mesi

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattuale impegnata ²	euro/kW giorno	0,57
b) Componenti A		vedi tabella 1

Media Tensione (oltre 1kV e fino a 35 kV)**Opzione base M1
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW**

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	24,2400
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno	-6,1200 x R (^)
Prezzo dell'energia:		
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	1,08
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,77
- oltre 2.400 e fino a 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,46
- oltre 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,26
b) Componenti A		vedi tabella 1

$$(^)R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$$

**Opzione base M2
Potenza disponibile superiore a 500 kW**

a) Componenti della tariffa base		Periodo invern. (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembr.)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	1,8100	1,8100
Prezzo dell'energia:			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,55	1,55
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,68	0,68
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,52	0,52
b) Componenti A		vedi tabella 1	

Opzione base M3 – Inferiori all'anno MT

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Quota fissa ³	euro anno	1.306,7000
Corrispettivo di potenza impegnata ³	euro/kW anno	36,2080
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,52
b) Componenti A		vedi tabella 1

Opzione speciale SM1 – Potenza Variabile MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW

a) Componenti della tariffa base		Periodo invernale (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembre)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	4,1400	2,5900
Prezzo dell'energia:			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,67	0,97
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,26	0,81
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,80	0,60
b) Componenti A		vedi tabella 1	

Opzioni speciale SM2 – Straordinaria MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW
Contratto di durata massima di 1 mese, prorogabile fino alla durata complessiva di 2 mesi

a) Componenti della tariffa base	Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattuale impegnata ²	euro/kW giorno
	0,64
b) Componenti A	vedi tabella 1

Alta Tensione (oltre 35 kV)

Opzione base A1
Qualsiasi valore di potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base	Prezzi
Quota fissa annua	euro anno
	55.814,00
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh
	0,36
b) Componenti A	vedi tabella 1

Illuminazione Pubblica**Opzioni base B4 e M4**

a) Componenti della tariffa base		Bassa tensione B4	Media tensione M4
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	43,4400	22,3200
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,52	0,36
b) Componenti A		vedi tabella 1	

Tabella 1**b) Componenti A****Oneri del sistema elettrico - Deliberazione AEEG n. 228/2001 e n. 319/2001**

Tipologia di utenza	cent.euro anno	cent.euro/kWh	
		entro 8 GWh/mese	oltre 8 GWh/mese
Altre utenze (diverse dall'utenza domestica)			
Bassa Tensione			
- fino a 1,5 kW	--	1,12	1,12
- oltre 1,5 kW	5.207,90	1,24	1,24
Media Tensione	4.457,32	1,10	--
Alta Tensione	5.428,49	1,07	--
Illuminazione pubblica			
Bassa Tensione	--	1,23	1,23
Media Tensione	--	1,05	--

Tabella 2**Consegne con misura dell'energia reattiva****a) Corrispettivi per i prelievi di energia reattiva da parte del cliente**

Tipologie di consegne	energia reattiva compresa tra il 50% e il 75% dell'energia attiva	energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva
	cent.euro/kVarh	cent.euro/kVarh
Consegne in Bassa Tensione (fino a 1 kV) - con potenza impegnata superiore a 6 kW	3,2382	4,2117
Consegne in Media Tensione (oltre 1 fino a 35 kV)	1,5184	1,8954
Consegne in Alta Tensione (oltre 35 kV) - con tariffe senza fasce orarie - con tariffe a fasce orarie	1,5184 0,8676	1,8954 1,1026

Per le consegne regolate in base a tariffe differenziate per fasce orarie, è soggetta ai corrispettivi di cui al precedente prospetto la sola energia reattiva prelevata nelle fasce orarie diverse dalle ore vuote.

b) Immissioni di energia reattiva da parte del cliente verso la rete

L'impianto del cliente non deve erogare in nessun caso energia reattiva verso la rete del fornitore per evitare disturbi sulla rete stessa.

Enel Distribuzione applica all'energia reattiva, eventualmente erogata dall'impianto del cliente, i corrispettivi per kVarh di cui al punto a) colonna "energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva" del prospetto.

Imposte previste dalla normativa vigente**Altre utenze (diverse dall'utenza domestica) e Illuminazione pubblica**

- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Calcolo Totale della Bolletta

Opzione base o speciale:	+	Imposte	=	Totale Bolletta
a) Componenti tariffa base				
+ b) Componenti A				
+ Energia reattiva				

Definizioni**Per potenza "disponibile" si intende:**

- la preesistente potenza massima a disposizione, per le forniture esistenti al 31/12/2001;
- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata, per i nuovi punti di consegna senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevabile dichiarata dal cliente e resa disponibile da Enel Distribuzione, per i nuovi punti di consegna con misura della potenza prelevata.

Per potenza "impegnata" si intende:

- la potenza contrattualmente impegnata, per le forniture con potenza disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevata, per tutte le altre forniture con misura della potenza prelevata. In particolare:
 - nelle **opzioni tariffarie base**, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è la massima prelevata nell'anno solare;
 - nelle **opzioni tariffarie speciali**, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è la massima prelevata in ciascun mese; fanno eccezione le opzioni speciali 'Straordinaria BT' e 'Straordinaria MT', ove la potenza di riferimento è quella contrattuale.

Note

¹ I corrispettivi di potenza si riferiscono alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria. Il corrispettivo delle ore vuote si applica alla eventuale maggior potenza massima prelevata nelle ore vuote di un mese rispetto alla potenza massima prelevata nella fascia ore piene (invernali o estive secondo il caso) dello stesso mese.

² Il prezzo giornaliero per kW di potenza contrattuale impegnata comprende gli oneri di trasporto per il consumo di energia elettrica, calcolato moltiplicando la potenza contrattuale per 12 ore al giorno di utilizzazione.

³ Le componenti in euro/kW anno e in euro anno vengono applicate in pro-quota in relazione alla durata del contratto.

ENEL Distribuzione S.p.A. - Torino

Opzioni tariffarie 2002 per le forniture di energia elettrica per il mercato vincolato

Enel Distribuzione comunica le opzioni tariffarie “..base, “...speciali” e “ulteriori” del 2002 per le for-

niture di energia elettrica. Dal 1° gennaio 2002 viene applicata automaticamente l'opzione tariffaria corrispondente a quella già adottata per l'anno 2001, in funzione della tensione e della potenza “disponibile”. In alternativa il cliente può scegliere l'applicazione di altra opzione tariffaria, qualora la ritenga più conveniente.

Usi Domestici**Tariffe stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas****Tariffa D2**

Per le forniture di energia elettrica in bassa tensione per usi domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata **inferiore o uguale a 3 kW**.

a) Componenti della tariffa base						Prezzi	
Quota fissa annua						euro anno	1,92
Corrispettivo di potenza impegnata						euro/kW anno	6,2400
Prezzo dell'energia*							
<i>I prezzi vengono applicati secondo i seguenti scaglioni di consumo annuo:</i>							
	<i>per i primi 900kWh</i>	<i>per la parte di consumo da 901kWh a 1800kWh</i>	<i>per la parte di consumo da 1801kWh a 2640kWh</i>	<i>per la parte di consumo da 2641kWh a 3540kWh</i>	<i>per la parte di consumo da 3541kWh a 4440kWh</i>	<i>Per la parte di consumo oltre 4440kWh</i>	
cent.euro/kWh	5,35	7,27	11,74	20,77	18,86	11,74	
b) Componenti A e UC						cent.euro/kWh 1,06 (vedi tabella 1)	

Tariffa D3

Per le forniture di energia elettrica in bassa tensione per usi domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata **superiore a 3 kW** e nelle abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica con qualsiasi potenza impegnata.

a) Componenti della tariffa base		Prezzi	
Quota fissa annua		euro anno	22,20
Corrispettivo di potenza impegnata		euro/kW anno	17,5200
Prezzo dell'energia*		cent.euro/kWh	11,74
b) Componenti A e UC		cent.euro/kWh 1,06 (vedi tabella 1)	

Opzioni tariffarie Enel Distribuzione ****Opzione ulteriore UD4¹
Potenza contrattuale 4,5 kW**

a) Componenti della tariffa base		Prezzi	
Quota fissa annua		euro anno	83,64
Prezzo dell'energia*			
<i>I prezzi vengono applicati secondo i seguenti scaglioni di consumo annuo:</i>			
- per i primi 1500 kWh		cent.euro/kWh	7,29
- per la parte di consumo da 1501 kWh a 2100 kWh		cent.euro/kWh	22,78
- per la parte di consumo da 2101 kWh a 3000 kWh		cent.euro/kWh	12,45
- per la parte di consumo oltre 3000 kWh		cent.euro/kWh	8,93
b) Componenti A e UC		cent. euro/kWh 1,06 (vedi tabella 1)	

Opzione ulteriore UD5 – Bioraria usi domestici
Potenza disponibile di almeno 6,6 kW

a) Componenti della tariffa base		Ore piene invernali	Ore piene estive	Ore vuote inv./est.
Corrispettivo di potenza ²	euro/kW mese	1,8592	1,5239	1,0587
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh	19,69	12,29	8,23
<p>Ore piene invernali: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre)</p> <p>Ore piene estive: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo estivo escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre)</p> <p>Ore vuote: quelle comprese tra le 21,00 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato, della domenica e delle festività infrasettimanali, tutte le ore del mese di agosto.</p>				
b) Componenti A e UC		cent.euro/kWh 1,06 (vedi tabella 1)		

Riservata ai clienti domestici che hanno il nuovo contatore elettronico telegestito.

Confronto tra la tariffa D3 e la opzione ulteriore UD4

Consumo annuo (kWh)	Costo annuo tariffa D3 per 4,5 kW (euro/anno)	Costo annuo nuova opzione UD4 (euro/anno)	Risparmio annuo con nuova opzione UD4 (euro/anno)
1.000	277,57	209,48	- 68,09
1.500	360,79	268,22	- 92,56
2.000	444,00	412,16	- 31,85
2.500	527,22	510,64	- 16,58
3.000	610,43	597,76	- 12,67
3.500	693,65	665,52	- 28,13
4.000	776,86	733,28	- 43,58
4.500	860,08	801,04	- 59,04
5.000	943,29	868,80	- 74,49
6.000	1.109,72	1.004,32	- 105,40
7.000	1.276,15	1.139,84	- 136,31
8.000	1.442,58	1.275,36	- 167,22

I costi indicati comprendono anche le imposte.

Usi Diversi dall'Abitazione e dalla Illuminazione Pubblica

Opzioni tariffarie Enel Distribuzione

Bassa Tensione (fino a 1 kV)

Opzione base B1

Potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Classi di potenza impegnata				
		fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW	oltre 3 fino a 6 kW	oltre 6 fino a 10 kW	Oltre 10 kW
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	52,6800	39,7200	34,2000	31,6800	28,5600
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh	8,26	8,21	7,95	7,90	7,90
Riduzione sul consumo annuo di kWh	Oltre	1.200	2.400	4.800	8.000	12.000
	fino a	2.400	4.800	9.600	16.000	24.000
	cent.euro/kWh	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
Riduzione sul consumo annuo di kWh	Oltre	2.400	4.800	9.600	16.000	24.000
	cent.euro/kWh	-0,88	-0,88	-0,62	-0,62	-0,62
b) Componenti A e UC		vedi tabella 1				

Opzione base B2

Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base	Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno 25,4400
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno - 3,0000 x R (^)
Prezzo dell'energia* :	
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 7,79
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 7,49
- oltre 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 7,18
b) Componenti A e UC	vedi tabella 1

$$(^)R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$$

Opzione base B3 – Inferiori all'anno BT

Qualsiasi valore di potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base	Prezzi
Quota fissa ³	euro anno 54,7500
Corrispettivo di potenza impegnata ³	euro/kW anno 32,7405
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh 7,32
b) Componenti A e UC	vedi tabella 1

Opzione speciale SB1 – Potenza Variabile BT
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Periodo invern. (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembr.)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	4,2000	2,5900
Prezzo dell'energia* :			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	8,41	7,59
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	7,88	7,41
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	7,43	7,23
b) Componenti A e UC		vedi tabella 1	

Opzione speciale SB2 – Bioraria BT
Potenza disponibile superiore a 30 kW

a) Componenti della tariffa base		Ore piene invernali	Ore piene estive	Ore vuote Inv./est.
Corrispettivo di potenza ²	euro/kW mese	4,0300	3,1000	0,5700
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh	7,82	7,72	7,43
Ore piene invernali: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre)				
Ore piene estive: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo estivo escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre)				
Ore vuote: quelle comprese tra le 21,00 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato, della domenica e delle festività infrasettimanali, tutte le ore del mese di agosto.				
b) Componenti A e UC		vedi tabella 1		

Media Tensione (oltre 1kV e fino a 35 kV)

Opzione base M1
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW

a) Componenti della tariffa base	Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno 24,2400
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno -6,1200 x R (^)
Prezzo dell'energia* :	
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 7,64
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 7,33
- oltre 2.400 e fino a 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 7,02
- oltre 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 6,82
b) Componenti A e UC	vedi tabella 1

(^) $R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$

Opzione M2 – Multioraria MT
Potenza disponibile superiore a 500 kW

a) Componenti della tariffa base					
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile ⁴ euro/kW mese		1,8100			
Fasce orarie					
a.1) Periodo invernale		F1 ore di punta	F2 ore di alto carico	F3 ore di medio carico	F4 Ore vuote
Prezzo dell'energia* : - fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile cent.euro/kWh		15,22	9,38	-	5,44
- oltre 100 e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile cent.euro/kWh		14,35	8,51	-	4,57
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile cent.euro/kWh		14,19	8,35	-	4,41
a.2) Periodo estivo (escluso agosto)					
Prezzo dell'energia* : - fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile cent.euro/kWh		-	9,38	7,58	5,44
- oltre 100 e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile cent.euro/kWh		-	8,51	6,71	4,57
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile cent.euro/kWh		-	8,35	6,55	4,41
a.3) Periodo estivo (agosto)					
Prezzo dell'energia* : - fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile cent.euro/kWh		-	-	-	5,44
- oltre 100 e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile cent.euro/kWh		-	-	-	4,57
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile cent.euro/kWh		-	-	-	4,41
b) Componenti A e UC				vedi tabella 1	

F1 "ore di punta": quelle comprese tra le 9,00 e le 11,00 e tra le 17,00 e le 19,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre).

F2 "ore di alto carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 9,00, tra le 11,00 e le 17,00 e tra le 19,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale e quelle comprese tra le 8,30 e le 12,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre).

F3 "ore di medio carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 8,30 e tra le 12,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto.

F4 "ore vuote": quelle comprese tra le ore zero e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto.

(Provvedimento CIP 45/90, titolo II, comma 2, paragrafo b, punto 2)

Opzione base M3 – Inferiori all’anno MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Quota fissa ³	euro anno	1.306,7000
Corrispettivo di potenza impegnata ³	euro/kW anno	36,2080
Prezzo dell’energia*	cent.euro/kWh	7,08
b) Componenti A e UC		vedi tabella 1

Opzione speciale SM1 – Potenza Variabile MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW

a) Componenti della tariffa base		Periodo invernale (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembre)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	4,1400	2,5900
Prezzo dell’energia* :			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	cent.euro/kWh	8,23	7,53
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	cent.euro/kWh	7,82	7,37
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	cent.euro/kWh	7,36	7,16
b) Componenti A e UC		vedi tabella 1	

Alta Tensione (oltre 35 kV)

Opzione base A1 – Multioraria AT
Qualsiasi valore di potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base		Fasce orarie			
		F1 ore di punta	F2 ore di alto carico	F3 ore di medio carico	F4 Ore Vuote
Quota fissa annua	euro anno	55.814,00	55.814,00	55.814,00	55.814,00
Prezzo dell’energia	cent.euro/kWh	13,78	8,04	6,28	4,18

F1 "ore di punta": quelle comprese tra le 9,00 e le 11,00 e tra le 17,00 e le 19,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre);

F2 "ore di alto carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 9,00, tra le 11,00 e le 17,00 e tra le 19,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale e quelle comprese tra le 8,30 e le 12,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre);

F3 "ore di medio carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 8,30 e tra le 12,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto;

F4 "ore vuote": quelle comprese tra le ore zero e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto;

(Provvedimento CIP 45/90, titolo II, comma 2, paragrafo b, punto 2)

Illuminazione Pubblica**Opzioni base B4 e M4**

Per qualsiasi valore di Potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base		Bassa tensione B4	Media tensione M4
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	43,4400	22,3200
Prezzo dell'energia*	cent.euro/kWh	5,83	5,38
b) Componenti A e UC		vedi tabella 1	

Usi diversi dall'abitazione e dall'Illuminazione pubblica

Contratto di durata massima di 1 mese, prorogabile fino alla durata complessiva di 2 mesi

Opzioni speciale SB3 – Straordinaria BT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 30 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattuale impegnata ⁵	euro/kW giorno	1,3872*
b) Componenti A e UC ⁶		vedi tabella 1

Opzioni speciale SM2 – Straordinaria MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattuale impegnata ⁵	euro/kW giorno	1,4272*
b) Componenti A e UC ⁶		vedi tabella 1

Tabella 1**b) Componenti A e UC**

Oneri del sistema elettrico - Deliberazione AEEG n. 228/2001 e n. 319/2001

Tipologia di utenza	cent.euro anno	cent.euro/kWh	
		entro 8 GWh/mese	oltre 8 GWh/mese
Utenza domestica	--	1,06	1,06
Altre utenze (diverse dall'utenza domestica)			
Bassa Tensione			
- fino a 1,5 kW	--	1,15	1,15
- oltre 1,5 kW	5.207,90	1,27	1,27
Media Tensione	4.457,32	1,12	0,02
Alta Tensione	5.428,49	1,08	0,01
Illuminazione pubblica			
Bassa Tensione	--	1,23	1,23
Media Tensione	--	1,05	-

Trattamento dell' "energia reattiva".

Ai prelievi di energia reattiva eccedenti il 50% dei prelievi di energia attiva vengono applicati i corrispettivi in atto previsti dalla normativa vigente. Non sono previsti addebiti per i prelievi di energia reattiva registrati nelle "ore vuote" per opzioni biorarie e multiorarie.

Imposte previste dalla normativa vigente

Usi domestici

- imposta erariale pari a 0,004700 euro/kWh, per i consumi non esenti (D.L.41/95 convertito nella L.22/3/95 n.85 e successive modifiche e integrazioni)
- addizionale enti locali
 - euro/kWh 0,018590 per le forniture in abitazioni di residenza anagrafica, per i consumi non esenti
 - euro/kWh 0,020400 per le forniture in altre abitazioni; (D.L.511/88 convertito nella L.27/1/89 n.20 e successive modifiche e integrazioni)
- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Usi diversi dall'abitazione e dall'illuminazione pubblica

- imposta erariale pari a 0,003100 euro/kWh per i consumi non esenti (D.Lgs.504/95 e successive modifiche e integrazioni)
- addizionale enti locali
 - nella misura di euro/kWh 0,009300 o nella misura stabilita da ciascuna Provincia, entro il valore massimo di euro/kWh 0,011360, per i consumi non esenti (D.L.511/88 convertito nella L.27/1/89 n.20 e successive modifiche e integrazioni)
- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Illuminazione pubblica

- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Calcolo Totale della Bolletta

Opzione base o speciale:	+	Imposte	=	Totale Bolletta
a) Componenti tariffa base				
+b) Componenti A e UC				
+ Energia reattiva (eventuale)				

Per ulteriori informazioni è disponibile il

Numero Verde 800 900 800

Definizioni

Per potenza "disponibile" si intende:

- la preesistente potenza massima a disposizione, per le forniture esistenti al 31/12/2001;
- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata, per le nuove forniture senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevabile dichiarata dal cliente e resa disponibile da Enel Distribuzione, per le nuove forniture con misura della potenza prelevata.

Per potenza "impegnata" si intende:

- la potenza contrattualmente impegnata, per le forniture con potenza disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevata, per tutte le altre forniture con misura della potenza prelevata.
In particolare:
 - nelle opzioni tariffarie base non multiorarie, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è la massima prelevata nell'anno solare
 - nelle opzioni tariffarie base multiorarie e in quelle speciali, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è la massima prelevata in ciascun mese; fanno eccezione le opzioni speciali "Straordinaria"

BT” e “Straordinaria MT” e “l’opzione ulteriore UD4” per usi domestici, ove la potenza di riferimento è quella contrattuale.

Note

* **Tale prezzo potrà cambiare nel tempo a seguito delle variazioni, stabilite dall’Autorità, dei costi di generazione dell’energia elettrica.**

****Opzioni tariffarie riproposte il 31 dicembre 2001 all’esame dell’Autorità e in attesa della relativa approvazione.**

¹ Alle nuove forniture per usi domestici da 4,5 kW Enel Distribuzione applica direttamente questa opzione tariffaria perché più vantaggiosa per il cliente.

² I corrispettivi di potenza si riferiscono alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria. Il corrispettivo delle ore vuote si applica alla eventuale maggior potenza massima prelevata nelle ore vuote di un mese rispetto alla potenza massima prelevata nella fascia ore piene (invernali o estive secondo il caso) dello stesso mese.

³ La quota fissa e il corrispettivo di potenza impegnata sono ridotti in pro-quota in relazione alla durata del contratto.

⁴ Il corrispettivo di potenza verrà applicato alla potenza prelevata massima in ciascun mese.

⁵ **Il prezzo giornaliero per kW di potenza contrattuale impegnata comprende anche il consumo di energia elettrica. Tale consumo è calcolato moltiplicando la potenza contrattuale per 12 ore al giorno di utilizzazione.**

⁶ Le componenti in cent.euro/kWh e in cent.euro anno vengono applicate in pro-quota/giorno.

Nei prezzi indicati sono compresi i medesimi oneri di trasporto pubblicati nelle pagine dedicate alle “Opzioni tariffarie 2002 per il mercato libero e autoproduzioni”.

ENEL Distribuzione S.p.A. - Biella

Avviso

Visto l'art. 3 della L.R. 26.4.1984, n. 23

rende noto

che in data 30 novembre 2001 ha presentato domanda al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto elettrico alla tensione di 15.000/400-230 Volt Biella Nord - Pianezze e derivazioni nonchè di n. 2 cabine di trasformazione in muratura rispettivamente in Comune di Biella - Fraz. Colma e Comune di Selve M.

A termini dell'art. 9 della L.R. 23/1984, l'autorizzazione dell'impianto in argomento avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La domanda ed i documenti di progetto ad essa allegati, sono depositati presso la Regione Piemonte - Servizio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella, Via Tripoli 33 - per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Regionale.

Chiunque ne abbia interesse, può presentare ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 L.R. 23/1984, osser-

vazioni al Servizio sopra citato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Biella, 27 dicembre 2001

Enel Distribuzione S.p.A.
Direzione Piemonte
Esercizio Ivrea - Zona di Biella
A. Cardetta

34

Nova Gas S.r.l. - Gravello Toce (Alessandria)

Tariffe distribuzione gas Metano

La Società Nova Gas S.r.l., con sede in Gravello Toce C.so Roma, 191, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel Comune di Gravello Toce, comunica ai sensi ed agli effetti dell'art. 3.2 della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 52/99 del 22 aprile 1999 relativa alle tariffe del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana,

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2002

Ambito tariffario

Comune di: Gravello Toce

N. Scaglione	Minimo di scaglione MJ	Massimo di scaglione MJ	Quota fissa Q.F.		Tariffa finale escluso accise ed I.V.A.	
			Lire/cliente/anno	Euro/cliente/anno	Lit/M	cent. Euro/MJ
1	1	10.000	60.000	30,987	15,06	0,007778
2	10.001	30.000	60.000	30,987	13,87	0,007163
3	30.001	60.000	60.000	30,987	13,53	0,006988
4	60.001	400.000	60.000	30,987	13,43	0,006936
5	400.001	2.000.000	60.000	30,987	12,49	0,006451
6	2.000.001	8.000.000	60.000	30,987	12,14	0,006270
7	8.000.000	infinito	60.000	30,987	12,13	0,006265

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Gravello Toce, 22 gennaio 2002

Nova Gas S.r.l.
Iginio Bertinotti

35

dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 52/99 del 22 aprile 1999 relativa alle tariffe del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana,

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2002

Ambito tariffario 1

Comuni Di: ANTRONA SCHIERANCO, BEURA CARDEZZA, DOMODOSSOLA, MALESCO, MONTE-SCHENO, S. MARIA MAGGIORE, SEPIANA, TRONTANO, VERBANIA, VIGANELLA, VILLADOSOLA

Padana Gas S.p.A.- Verbania Fondotoce

Tariffe distribuzione gas metano

La Società Padana Gas S.p.A., con sede in Verbania Fondotoce via Montorfano, 3, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica ai sensi ed agli effetti dell'art. 3.2 della Deliberazione

N. Scaglioni	Minimo Di scaglione MJ	Massimo Di scaglione MJ	Quota Fissa Q.F.		TARIFFA FINALE Escluso accise ed IVA	
			Lire/cliente/anno	Euro/cliente/ anno	Lit/MJ	cent. Euro/MJ
1	1	10.000	60.000	30,987	14,77	0,007628
2	10.001	30.000	60.000	30,987	14,71	0,007597
3	30.001	60.000	60.000	30,987	14,68	0,007582
4	60.001	400.000	60.000	30,987	14,67	0,007576
5	400.001	2.000.000	60.000	30,987	14,23	0,007349
6	2.000.001	8.000.000	60.000	30,987	13,38	0,006910
7	8.000.000	infinito	60.000	30,987	12,87	0,006647

Ambito tariffario 2
 Comuni Di: ANZOLA D'OSSOLA, ARIZZANO, BEE, BOCA, CAMBIASCA, CAVALLIRIO, Fraz. CUZZEGO Di Beura Cardezza, GHIFFA, MAGGIO-RA, MIAZZINA, ORNAVASSO, PALLANZENO, PIE-DIMULERA, PIEVE VERGONTE, PREMOSELLO, CHIOVENDA, S.BERNARDINO VERBANO VIGNONE, VOGOGNA

N. Scaglioni	Minimo di scaglione MJ	Massimo di scaglione MJ	Quota fissa Q.F.		TARIFFA FINALE Escluso accise ed IVA	
			Lire/cliente/ anno	Euro/cliente/ anno	Lit/MJ	cent. Euro/MJ
1	1	10.000	60.000	30,987	14,71	0,007597
2	10.001	30.000	60.000	30,987	14,68	0,007582
3	30.001	60.000	60.000	30,987	14,66	0,007571
4	60.001	400.000	60.000	30,987	14,63	0,007556
5	400.001	2.000.000	60.000	30,987	14,25	0,007360
6	2.000.001	8.000.000	60.000	30,987	13,40	0,006921
7	8.000.000	infinito	60.000	30,987	12,89	0,006657

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Verbania Fondotoce, 22 gennaio 2002

Padana Gas S.p.A.
 Iginio Bertinotti

36

Provincia di Alessandria - Servizio tutela e valorizzazione risorse idriche

Determinazione dirigenziale n. 1142/80847 del 27.9.2001. Domanda (Prot. n. 35720 del 24.4.2001) del Consorzio Intercomunale Servizi Imprenditoriali (C.I.S.I.) per subingresso nella concessione di derivazione d'acqua ad uso idropotabile dal subalveo del Torrente Orba in Comune di Molare assentita al Comune di Molare con Determinazione Dirigenziale n. 37959 del 26.5.2000

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il subingresso nella concessione di

derivazione d'acqua dal subalveo del Torrente Orba in Comune di Molare ad uso idropotabile nella misura massima di mod. 0,10 (l/s 10) e media di mod. 0,08 (l/s 8) già assentita al Comune di Molare con Determinazione Dirigenziale n. 37959 del 26.5.2000. La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla predetta Determinazione Dirigenziale n. 37959 del 26.5.2000. L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico del Consorzio Intercomunale Servizi Imprenditoriali (C.I.S.I.).

(omissis)

Il Dirigente del Settore
 Difesa del suolo - via - protezione civile
 Claudio Coffano

Estratto del disciplinare

Art. 8 - Garanzie da osservarsi - Saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Orba.

Il Responsabile del Servizio
 Mario Gavazza

37

Provincia di Alessandria - Servizio tutela e valorizzazione risorse idriche

Determinazione dirigenziale n. 1202/82280 del 3.10.2001. Domanda a sanatoria (Prot. n. 8622 del 2/7/97) della Ditta Tartara Nicoletta per rinnovo e trapasso quota parte della concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Bormida in Comune di Alessandria

Il Dirigente di settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il rinnovo a sanatoria e trapasso quota parte della concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Bormida in Comune di Alessandria ad uso irriguo a favore della Ditta Tartara Nicoletta. (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 5.5.1996, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione, nella misura massima di mod. 0,75 (l/s 75) e media di mod. 0,17 (l/s 17).

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 23.11.2000, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 756 l/s.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Difesa del suolo - Via - Protezione Civile
Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - Saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Bormida.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

38

Provincia di Torino

Prat. n. 44/2000. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari ai lavori di rettifica della curva pericolosa per la sistemazione di accesso all'abitato di Torre Canavese

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 19.4.2001 data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa.

Art. 2

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Torre Canavese.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 23 gennaio 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

39

Provincia di Torino

Prat. 59/2001. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. art. 3. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla costruzione stradale all'intersezione della S.S. 663 di Saluzzo con la S.P. 142 di Piobesi

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 31/10/2001 data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa.

Art. 2

Il Geom. Melina Agnello (omissis) dipendente della Provincia di Torino - Servizio Espropriazioni - con la qualifica di Geometra - è incaricato per la

redazione degli stati di consistenza e per l'immissione nel possesso così come previsto dall'art. 3 della legge 1 del 3/1/1978 per le aree in premessa indicate.

Art. 3

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 4

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità d'occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 5

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 6

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e del Comune di Carignano.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 23 gennaio 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

40

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 30 - 14418 del 23.1.02

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Consorzio Irriguo Utenti Canale Bialasso la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Dubbione con presa in Comune di Pinasca ad uso irriguo, in misura di moduli massimi e medi 0,10 (10 l/s);

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/1/1987, data di entrata in esercizio della derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo le periodicità definite dalle leggi, sia imputato al capo 7°, capitolo 2608, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato

fino al 31/12/2000 e sia corrisposto alla Regione Piemonte a partire dal 1/1/2001;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.9.2001:

(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) includere nella briglia esistente una scala di risalita per l'ittiofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati all'art. 3;

b) lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la sopraccitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 150,1 (l/s);

c) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per l'ittiofauna un'asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di DMV da rilasciare citato al punto b) del presente articolo.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(omissis)

Art. 15 - Canone

Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte il canone per l'annualità in corso alla data di emanazione del citato provvedimento, pari a L. 6.381 (euro 3,30), secondo le modalità che gli saranno indicate.

Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno il canone di legge aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

Considerato che dalla data di entrata in funzione dell'impianto sino al 24/1/2000 è stato dichiarato un prelievo pari a 1,20 moduli medi (120 l/s) ad uso irriguo nel periodo 25 marzo 15 settembre di ogni anno, e che dal 25/1/2000 la domanda in sanatoria si riferisce a 0,1 mod. medi) 10 l/s) per tutto l'anno con restituzione delle colature, il concessionario, ove non lo avesse già fatto, è tenuto a corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno i canoni arretrati per le precedenti annualità.

(omissis)

41

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 31/14445 del 23/1/02

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 31/14445 del 23/1/02

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Sig. Giordana Lorenzo la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chiamogna con presa in Comune di Garzigliana ad uso irriguo, in misura di moduli massimi 0,10 (10 l/s) e medi 0,0095 (0,95 l/s);

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo le periodicità definite dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 2.10.2001:

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle della presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) pari a 71 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(omissis)

Art. 12 - Canone

Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l'annualità in corso alla data di emanazione del citato provvedi-

mento, pari a L. 5.995 (euro 3,10), secondo le modalità che gli saranno indicate.

(omissis)

42

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 32/14462 del 23/1/02

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 31/14462 del 23/1/02

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Sig.ra Vaira Silvia la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Malesina nel territorio del Comune di Castellamonte in misura di mod. medi costanti 0,01 (1 l/s) per irrigare ha 0.67.52 nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre di ogni anno, senza restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con un importo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.6.2001:

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Ditta concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 52,18 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 10 - Canone

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo di

Lire 6.381 pari ad Euro 3,30, importo minimo previsto per l'uso irriguo. Tale importo è aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definitiva dalle leggi; il canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle risultanze delle operazioni di verifica.

(omissis)

43

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 33/14476 del 23/1/02

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Cumiana la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chisoletta con presa in Comune di Cumiana ad uso antincendio, in misura di moduli massimi e medi 0,033 (3,3 l/s);

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo le periodicità definite dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 3.10.2001:

(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle della presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 4 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(omissis)

Art. 14 - Canone

Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte il canone per l'annualità in corso alla data di emanazione del citato provvedimento, pari a L. 196.026 (euro 101,33), secondo le modalità che gli saranno indicate.

(omissis)

44

S.I.Me. Società Impianti Metano S.p.A. - Crema (Cremona)-

Tariffe distribuzione gas metano

La Società S.I.Me. Società Impianti Metano S.p.A. con Sede in Crema fraz. Ombriano - Piazza L. Benvenuti, 11 - concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni di:

Carignano - TO - Gavi - AL - Pozzolo Formigaro - AL - comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 28 Dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001,

Supplemento ordinario n. 2:

Comune di Carignano - Torino -

Quota fissa

Da mc. 0	a mc. 519	Euro/mc./anno	18,592448
Da mc. 520	a mc. 1558	Euro/mc./anno	24,789931
Da mc. 1559	a mc. 5192	Euro/mc./anno	30,987414
Da mc. 5193	a mc. 10384	Euro/mc./anno	43,382380
Oltre 10384		Euro/mc./anno	92,962242

Quota variabile

Da mc. 0	a mc. 519	Euro/mc	0,306297
Da mc. 520	a mc. 1558	Euro/mc	0,299623
Da mc. 1559	a mc. 5192	Euro/mc	0,293158
Da mc. 5193	a mc. 10384	Euro/mc	0,290447
Oltre 10384		Euro/mc	0,278560

Comune di Gavi - Alessandria -

Quota fissa

Da mc. 0	a mc. 519	Euro/mc./anno	30,987414
Da mc. 520	a mc. 1558	Euro/mc./anno	43,382380
Da mc. 1559	a mc. 5192	Euro/mc./anno	49,579862
Da mc. 5193	a mc. 10384	Euro/mc./anno	92,962242
Oltre 10384		Euro/mc./anno	123,949656

Quota variabile

Da mc. 0	a mc. 519	Euro/mc	0,355922
Da mc. 520	a mc. 1558	Euro/mc	0,329393
Da mc. 1559	a mc. 5192	Euro/mc	0,323797
Da mc. 5193	a mc. 10384	Euro/mc	0,310324
Oltre 10384		Euro/mc	0,291463

Comune di Pozzolo Formigaro - Alessandria -

Quota fissa

Da mc. 0	a mc. 519	Euro/mc./anno	24,789931
Da mc. 520	a mc. 1558	Euro/mc./anno	37,184897
Da mc. 1559	a mc. 5192	Euro/mc./anno	49,579862
Da mc. 5193	a mc. 10384	Euro/mc./anno	92,962242
Oltre 10384		Euro/mc./anno	123,949656

Quota variabile

Da mc. 0	a mc. 519	Euro/mc	0,330043
Da mc. 520	a mc. 1558	Euro/mc	0,300490
Da mc. 1559	a mc. 5192	Euro/mc	0,296535
Da mc. 5193	a mc. 10384	Euro/mc	0,294038
Oltre 10384		Euro/mc	0,280926

Crema, 28 gennaio 2002

S.I.Me. S.p.A.
Società Impianti Metano
Roberto Bonaventura

45

Società Camuzzi - Gazometri S.p.A. - Milano

**Tariffe metano distribuito a mezzo rete urbana nei
Comuni della Regione Piemonte**

La società Camuzzi Gazometri, in conformità alle Deliberazioni Autorità per l'energia n. 237/00 del 28/12/00 e n. 52/99 del 22/4/99, comunica i nuovi livelli tariffari, imposte escluse, in vigore dal 1° Gennaio 2002 (escluso coeff. M) nei Comuni di:

Arborio, San Giacomo Vercellese

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1023	0,071116	0,315520
1024	2557	0,053918	0,298322
2558	10228	0,050303	0,294707
10229	25569	0,032743	0,277147
25570	51138	0,007902	0,252306
51139	102276	0,002634	0,247038
102277		0,002014	0,246418

Torrazzo, Andorno Micca, Camburzano, Miagliano, Mongrando, Biella, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Pralungo, Sagliano Micca, Sordevolo, Tavigliano, Tollegno, Muzzano, Graglia, Sala Biellese, Zubiena

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1022	0,074163	0,320265
1023	2556	0,055158	0,301260
2557	10225	0,049683	0,295785
10226	25562	0,039612	0,285714
25563	51125	0,007902	0,254004
51126	102249	0,002634	0,248736
102250		0,002014	0,248116

Borgolavezzaro

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1026	0,066261	0,304872
1027	2565	0,050355	0,288966
2566	10259	0,043899	0,282510
10260	25648	0,035016	0,273627
25649	51295	0,007850	0,246461
51296	102590	0,002634	0,241245
102591		0,002014	0,240625

Valduggia, Borgosesia, Serravalle Sesia,

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1019	0,070135	0,314334
1020	2548	0,049838	0,294037
2549	10194	0,046223	0,290422
10195	25484	0,037701	0,281900
25485	50968	0,007902	0,252101
50969	101937	0,002634	0,246833
101938		0,002014	0,246213

Candelo, Gaglianico, Ponderano,

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1023	0,058566	0,300861
1024	2558	0,043434	0,285729
2559	10230	0,037546	0,279841
10231	25575	0,027476	0,269771
25576	51151	0,007850	0,250145
51152	102302	0,002634	0,244929
102303		0,002014	0,244309

Formigliana, Casanova Elvo

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1023	0,072665	0,316775
1024	2558	0,053505	0,297615
2559	10233	0,044002	0,288112
10234	25582	0,035532	0,279642
25583	51164	0,007850	0,251960
51165	102328	0,002634	0,246744
102329		0,002014	0,246124

Cossato, Quaregna, Lessona, Crosa, Mottalciata, Buronzo, Castelletto Cervo

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1023	0,070703	0,310872
1024	2557	0,040800	0,280969
2558	10228	0,039612	0,279781
10229	25569	0,028870	0,269039
25570	51138	0,007902	0,248071
51139	102276	0,002634	0,242803
102277		0,002014	0,242183

Asigliano Vercellese, Costanzana, Pertengo

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1026	0,064609	0,305869
1027	2566	0,039664	0,280924
2567	10264	0,037237	0,278497
10265	25661	0,030213	0,271473
25662	51322	0,007850	0,249110
51323	102643	0,002634	0,243894
102644		0,002014	0,243274

Lignana, Desana

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1026	0,056397	0,295421
1027	2565	0,039251	0,278275
2566	10259	0,035016	0,274040
10260	25648	0,026598	0,265622

25649	51295		0,007850	0,246874
51296	102590		0,002634	0,241658
102591			0,002014	0,241038
Gattinara				
Da mc	A mc	Tar Distrib.	Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1022		0,060994	0,307096
1023	2556		0,038786	0,284888
2557	10225		0,036772	0,282874
10226	25562		0,029696	0,275798
25563	51125		0,007902	0,254004
51126	102249		0,002634	0,248736
102250			0,002014	0,248116
Romagnano Sesia, Ghemme, Prato Sesia, Sizzano				
Da mc	A mc	Tar Distrib.	Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1019		0,068121	0,312570
1020	2548		0,035481	0,279930
2549	10191		0,031607	0,276056
10192	25478		0,027166	0,271615
25479	50955		0,007902	0,252351
50956	101911		0,002634	0,247083
101912			0,002014	0,246463
Ghislarengo				
Da mc	A mc	Tar Distrib.	Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1023		0,057533	0,301023
1024	2558		0,034499	0,277989
2559	10233		0,030884	0,274374
10234	25582		0,027062	0,270552
25583	51164		0,007850	0,251340
51165	102328		0,002634	0,246124
102329			0,002014	0,245504
Mantie fr. Motta de Conti				
Da mc	A mc	Tar Distrib.	Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1026		0,068844	0,314752
1027	2566		0,052937	0,298845
2567	10264		0,038838	0,284746
10265	25661		0,026184	0,272092
25662	51322		0,007850	0,253758
51323	102643		0,002634	0,248542
102644			0,002014	0,247922
Rovasenda, Lenta				
Da mc	A mc	Tar Distrib.	Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1022		0,083459	0,328047
1023	2555		0,040025	0,284613
2556	10220		0,036410	0,280998
10221	25549		0,034344	0,278932
25550	51099		0,007902	0,252490
51100	102197		0,002634	0,247222
102198			0,002014	0,246602
Roasio, Masserano, Lozzolo, Brusnengo, Sostegno, Villa del Bosco				
Da mc	A mc	Tar Distrib.	Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1021		0,084182	0,326981
1022	2552		0,072820	0,315619
2553	10209		0,066778	0,309577
10210	25523		0,060684	0,303483
25524	51046		0,007902	0,250701
51047	102093		0,002634	0,245433
102094			0,002014	0,244813
Vicolungo, Casaleggio Novara, Mandello Vitta, Landiona, Sillavengo, Carpignano Sesia, Castellazzo Novarese, Briona, Fara Novarese				
Da mc	A mc	Tar Distrib.	Euro/mc	Tar Finale Euro/mc

0	1023	0,056139	0,297289
1024	2557	0,037185	0,278335
2558	10228	0,031297	0,272447
10229	25569	0,027476	0,268626
25570	51138	0,007902	0,249052
51139	102276	0,002634	0,243784
102277		0,002014	0,243164
Morano sul Po			
Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1026	0,068431	0,311911
1027	2566	0,048289	0,291769
2567	10264	0,026391	0,269871
10265	25661	0,024170	0,267650
25662	51322	0,007850	0,251330
51323	102643	0,002634	0,246114
102644		0,002014	0,245494
Vigliano Biellese, Pettinengo, Ronco Biellese, Zumaglia			
Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1022	0,061045	0,302955
1023	2556	0,050509	0,292419
2557	10222	0,044467	0,286377
10223	25556	0,034138	0,276048
25557	51112	0,007902	0,249812
51113	102223	0,002634	0,244544
102224		0,002014	0,243924
Biandrate, Recetto, Borgovercelli, Villata, Casalvolone, San Nazzaro Sesia, Casalbeltrame, Casalino, Granozzo con Monticello			
Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1023	0,062595	0,302101
1024	2558	0,048857	0,288363
2559	10230	0,037753	0,277259
10231	25575	0,022414	0,261920
25576	51151	0,007850	0,247356
51152	102302	0,002634	0,242140
102303		0,002014	0,241520
Suno			
Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1019	0,068895	0,311700
1020	2548	0,054693	0,297498
2549	10194	0,044570	0,287375
10195	25484	0,027372	0,270177
25485	50968	0,007902	0,250707
50969	101937	0,002634	0,245439
101938		0,002014	0,244819
Ronsecco, Tricerro			
Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1026	0,066210	0,309897
1027	2566	0,047307	0,290994
2567	10264	0,029800	0,273487
10265	25661	0,020142	0,263829
25662	51322	0,007850	0,251537
51323	102643	0,002634	0,246321
102644		0,002014	0,245701
Trino Vercellese			
Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1026	0,058360	0,302667
1027	2566	0,041678	0,285985
2567	10264	0,035842	0,280149
10265	25661	0,025978	0,270285
25662	51322	0,007850	0,252157

51323	102643		0,002634	0,246941
102644			0,002014	0,246321
Cerreto Castello, Valdengo				
Da mc	A mc		Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1023		0,063834	0,300706
1024	2558		0,051491	0,288363
2559	10230		0,041420	0,278292
10231	25575		0,031297	0,268169
25576	51151		0,007850	0,244722
51152	102302		0,002634	0,239506
102303			0,002014	0,238886
Piatto, Bioglio, Vallanzengo, Ternengo, Valle San Nicolao				
Da mc	A mc		Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1023		0,070290	0,316914
1024	2557		0,054538	0,301162
2558	10228		0,047256	0,293880
10229	25569		0,041988	0,288612
25570	51138		0,007902	0,254526
51139	102276		0,002634	0,249258
102277			0,002014	0,248638
Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto, Barengo, Vaprio d'Agogna				
Da mc	A mc		Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1019		0,056965	0,300019
1020	2548		0,052679	0,295733
2549	10191		0,034448	0,277502
10192	25478		0,027166	0,270220
25479	50955		0,007902	0,250956
50956	101911		0,002634	0,245688
101912			0,002014	0,245068
Benna, Verrone, Massazza				
Da mc	A mc		Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1022		0,058979	0,299038
1023	2556		0,052524	0,292583
2557	10225		0,040387	0,280446
10226	25562		0,030109	0,270168
25563	51125		0,007902	0,247961
51126	102249		0,002634	0,242693
102250			0,002014	0,242073
Vespolate				
Da mc	A mc		Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1020		0,050613	0,293847
1021	2550		0,040490	0,283724
2551	10199		0,030574	0,273808
10200	25497		0,022259	0,265493
25498	50994		0,007902	0,251136
50995	101989		0,002634	0,245868
101990			0,002014	0,245248

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa di euro/anno 30,99.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del Provv. n. 24/88 del 9/12/88.

Camuzzi-Gazometri S.p.A.
Il Direttore Generale Divisione Rete
Franco Castagnola

Società Italimpianti S.r.l. - Isola d'Asti (Asti)

Tariffe distribuzione gas metano

La Società Italimpianti S.r.l. con sede in Isola d'Asti - Via Valtiglione 31/Bis - concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana comunica l'aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio del 2002, modificazione della deliberazione dell'A.E.E.G. del 27/12/2001 n. 320/01, delle tariffe del gas metano distribuito a mezzo rete urbana ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas 22 aprile 1999 n.

52/99 determinate con l'applicazione della delibera 237/00 del 28/12/2000 e successiva modifica delibera 147/01, a decorrere dal 1° Gennaio 2002 ha adeguato, salvo conguaglio, la presente struttura tariffaria da applicare alle utenze nei Comuni sotto elencati.

Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2002 conseguenti:
- alla diminuzione di 0,0119302 Euro/M3.

Mongardino - Vigliano D'Asti:

Scaglioni	Tariffe in vigore	Euro/M3
Da 1 a 507 m3/anno	0,3089445	
Da 508 a 5067 m3/anno	0,2971176	
Da 5068 a 50670 m3/anno	0,2669565	
Da 50671 a infinito	0,2522375	

Isola d'Asti:

Scaglioni	Tariffe in vigore	Euro/M3
Da 1 a 492 m3/anno	0,3184473	
Da 493 a 4921 m3/anno	0,3063105	
Da 4922 a 49209 m3/anno	0,2752198	
Da 49210 a infinito	0,2600876	

Cervere - Marene - Montaldo Scarampi:

Scaglioni	Tariffe in vigore	Euro/M3
Da 1 a 502 m3/anno	0,3120949	
Da 503 a 5017 m3/anno	0,3001647	
Da 5018 a 50174 m3/anno	0,2696937	
Da 50175 a infinito	0,2548714	

Montegrosso D'Asti:

Scaglioni	Tariffe in vigore	Euro/M3
Da 1 a 497 m3/anno	0,3152969	
Da 498 a 4969 m3/anno	0,3032118	
Da 4970 a 49686 m3/anno	0,2724826	
Da 49687 a infinito	0,2575054	

47

Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - Torino

Avviso ad opponendum

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'Impresa C.I.S. S.a.s., aggiudicataria dei lavori di allacciamento della stazione di sollevamento delle acque reflue in Comune di Candiolo, assunti con contratto d'appalto stipulato in data 4 aprile 2000 a presentare alla Società Acque Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 24 gennaio 2002

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

48

Società So.Gas. S.p.A. - Asti

Tariffe distribuzione gas metano

La Società So.Gas S.p.A. con sede in Asti - Via del Lavoro n. 23 - concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana comunica l'aggiornamento per il bimestre gennaio - febbraio 2002, modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas del 27/12/2001 n. 320/01, delle tariffe del gas metano distribuito a mezzo rete urbana ai sensi delle deliberazioni dell'A.E.E.G. 22 aprile 1999 N. 52/99 determinate con l'applicazione della delibera 237/00 del 28/12/2000 e successiva modifica delibera 147/01, a decorrere dal

1° Gennaio 2002 ha adeguato, salvo conguaglio, le presente struttura tariffaria da applicare alle utenze nei Comuni sotto elencati.

Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2002 conseguenti alla diminuzione di 0,0119302 Euro/M3.

Paesana

Scaglioni	Tariffe in vigore	Euro/M3
Da 1 a 522 m3/anno	0,3429791	
Da 523 a 5218 m3/anno	0,3192221	
Da 5219 a 52181 m3/anno	0,3034184	
Da 52182 a infinito	0,2434061	

Cocconato - Gambasca Sanfront - Martiniana Po - Brondello

Scaglioni	Tariffe in vigore	Euro/M3
Da 1 a 517 m3/anno	0,3465942	
Da 518 a 5165 m3/anno	0,3226306	
Da 5166 a 51654 m3/anno	0,3066204	
Da 51655 a infinito	0,2460401	

Niella Tanaro - Lesegno - Revello - Pagno - Castellar - Riffreddo

Scaglioni	Tariffe in vigore	Euro/M3
Da 1 a 506 m3/anno	0,3538762	
Da 507 a 5063 m3/anno	0,3293962	
Da 5064 a 50632 m3/anno	0,3130761	
Da 50633 a infinito	0,2512562	

Envie - Chiusano - Montafia - Viale - Camerano CA - Sasco - Settime - Cortanze - Montechiaro d'Asti Piea - Montiglio Monf.to - Piovà Massaia - Villa San Secondo - Cossombrato - Cunico - Cerreto - Passerano Marmorito.

Scaglioni	Tariffe in vigore	Euro/M3
Da 1 a 501 m3/anno	0,3574914	
Da 502 a 5014 m3/anno	0,3327531	
Da 5015 a 50135 m3/anno	0,3162782	
Da 50136 a infinito	0,2538385	

Maretto - Cortazzone - Cinaglio - Soglio - Cortandone - Capriglio.

Scaglioni	Tariffe in vigore	Euro/M3
Da 1 a 496 m3/anno	0,3611066	
Da 497 a 4965 m3/anno	0,3361101	
Da 4966 a 49648 m3/anno	0,3194802	
Da 49649 a infinito	0,2564725	

Frabosa Sottana

Scaglioni	Tariffe in vigore Euro/M3
Da 1 a 523 m3/anno	0,3517587
Da 524 a 5229 m3/anno	0,3407066
Da 5230 a 52288 m3/anno	0,3246964
Da 52289 a infinito	0,2739287

Montaldo Mondovì - Roburent - Pamparato.

Scaglioni	Tariffe in vigore Euro/M3
Da 1 a 534 m3/anno	0,3443218
Da 535 a 5338 m3/anno	0,3334762
Da 5339 a 53378 m3/anno	0,3178275
Da 53379 a infinito	0,2680927

Monastero Vasco

Scaglioni	Tariffe in vigore Euro/M3
Da 1 a 518 m3/anno	0,3554772
Da 519 a 5176 m3/anno	0,3442701
Da 5177 a 51760 m3/anno	0,3281051
Da 51761 a infinito	0,2768209

Frabosa Soprana

Scaglioni	Tariffe in vigore Euro/M3
Da 1 a 539 m3/anno	0,3406033
Da 540 a 5394 m3/anno	0,3299126
Da 5395 a 53940 m3/anno	0,3143673
Da 53941 a infinito	0,2651489

49

Unione Bassa Sesia - Carpignano Sesia (Novara)

Estratto della deliberazione del consiglio dell'Unione "Bassa Sesia" n. 15 del 12/12/2001 all'oggetto "Approvazione regolamento edilizio"

Il Consiglio dell'Unione

(omissis)

delibera

1. Di approvare l'allegato Regolamento edilizio costituito da n. 70 articoli, corredato da n. 10 modelli e dall'appendice all'art. 31, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 19/99, che tale regolamento è conforme al regolamento tipo della Regione Piemonte.

3. Di trasmettere il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 comma 4 della citata L.R. n. 19/99.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Responsabile del Servizio
Giorgio Bertotti

50

Uniongas S.r.l. - Borgo Vercelli (Vercelli)

Tariffe gas**Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Balocco**

Si comunicano, in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 4 del 5 Gennaio 2001, le Tariffe in vigore dal 1 Gennaio 2002, al netto dell'I.V.A. e comprensive dell'accisa (imposta di fabbricazione) di euro 0,189944 al Kg (euro 0,379889 al mc.):

Tariffa per unità di Energia: euro 0,0185581 a MJ (pari a L. 35,933492 a MJ)

Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 1,04

Tariffa per unità di volume: euro 1,933777 a mc. (pari a L. 3.744,31 a mc.)

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

- euro 30,987408 (pari a L. 60.000) annue pari a euro 2,582284 mensili (pari a L. 5.000).

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Balmuccia

Si comunicano, in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 4 del 5 Gennaio 2001, le Tariffe in vigore dal 1 Gennaio 2002, al netto dell'I.V.A. e comprensive dell'accisa (imposta di fabbricazione) di euro 0,189944 al Kg (euro 0,379889 al mc.):

Tariffa per unità di Energia: euro 0,020763 a MJ (pari a L. 40,202774 a MJ)

Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 1

Tariffa per unità di volume: euro 2,077753 a mc. (pari a L. 4.023,090801 a mc.)

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

- euro 30,987408 (pari a L. 60.000) annue pari a euro 2,582284 mensili (pari a L. 5.000).

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Caprile.

Si comunicano, in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 4 del 5 Gennaio 2001, le Tariffe in vigore dal 1 Gennaio 2002, al netto dell'I.V.A. e comprensive dell'accisa (imposta di fabbricazione) di euro 0,189944 al Kg (euro 0,379889 al mc.):

Tariffa per unità di Energia: euro 0,019720 a MJ (pari a L. 38,183244 a MJ)

Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 1

Tariffa per unità di volume: euro 1,973380 a mc. (pari a L. 3.820,996493 a mc.)

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

- euro 30,987408 (pari a L. 60.000) annue pari a euro 2,582284 mensili (pari a L. 5.000).

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Carcoforo

Si comunicano, in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 4 del 5 Gennaio 2001, le Tariffe in vigore dal 1 Gennaio 2002, al netto dell'I.V.A. e comprensive dell'accisa (imposta di fabbricazione) di euro 0,189944 al Kg (euro 0,379889 al mc.):

Tariffa per unità di Energia: euro 0,019924 a MJ (pari a L. 38,578243 a MJ)

Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,95

Tariffa per unità di volume: euro 1,894105 a mc. (pari a L. 3.667,498688 a mc.)

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

- euro 30,987408 (pari a L. 60.000) annue pari a euro 2,582284 mensili (pari a L. 5.000).

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Civiasco

Si comunicano, in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 4 del 5 Gennaio 2001, le Tariffe in vigore dal 1 Gennaio 2002, al netto dell'I.V.A. e comprensive dell'accisa (imposta di fabbricazione) di euro 0,189944 al Kg (euro 0,379889 al mc.):

Tariffa per unità di Energia: euro 0,019974 a MJ (pari a L. 38,675057 a MJ)

Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,98

Tariffa per unità di volume: euro 1,958822 a mc. (pari a L. 3.792,808274 a mc.)

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

- euro 30,987408 (pari a L. 60.000) annue pari a euro 2,582284 mensili (pari a L. 5.000).

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Rossa

Si comunicano, in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 4 del 5 Gennaio 2001, le Tariffe in vigore dal 1 Gennaio 2002, al netto dell'I.V.A. e comprensive dell'accisa (imposta di fabbricazione) di euro 0,189944 al Kg (euro 0,379889 al mc.):

Tariffa per unità di Energia: euro 0,020185 a MJ (pari a L. 39,083601 a MJ)

Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,98

Tariffa per unità di volume: euro 1,979515 a mc. (pari a L. 3.832,874910 a mc.)

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

- euro 30,987408 (pari a L. 60.000) annue pari a euro 2,582284 mensili (pari a L. 5.000).

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Riva Valdobbia

Si comunicano, in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 4 del 5 Gennaio 2001, le Tariffe in vigore dal 01 Gennaio 2002, al netto dell'I.V.A. e comprensive dell'accisa (imposta di fabbricazione) di euro 0,189944 al Kg (euro 0,379889 al mc.):

Tariffa per unità di Energia: euro 0,019924 a MJ (pari a L. 38,578244 a MJ)

Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,95

Tariffa per unità di volume: euro 1,894105 a mc. (pari a L. 3.667,498688 a mc.)

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

- euro 30,987408 (pari a L. 60.000) annue pari a euro 2,582284 mensili (pari a L. 5.000).

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Sabbia

Si comunicano, in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 4 del 5 Gennaio 2001, le Tariffe in vigore dal 1 Gennaio 2002, al netto dell'I.V.A. e comprensive dell'accisa (imposta di fabbricazione) di euro 0,189944 al Kg (euro 0,379889 al mc.):

Tariffa per unità di Energia: euro 0,020232 a MJ (pari a L. 39,174615 a MJ)

Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,98

Tariffa per unità di volume: euro 1,984124 a mc. (pari a L. 3.841,799613 a mc.)

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

- euro 30,987408 (pari a L. 60.000) annue pari a euro 2,582284 mensili (pari a L. 5.000).

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Vocca.

Si comunicano, in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 4 del 5 Gennaio 2001, le Tariffe in vigore dal 1 Gennaio 2002, al netto dell'I.V.A. e comprensive dell'accisa (imposta di fabbricazione) di euro 0,189944 al Kg (euro 0,379889 al mc.):

Tariffa per unità di Energia: euro 0,020133 a MJ (pari a L. 38,982924 a MJ)

Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 1

Tariffa per unità di volume: euro 2,014709 a mc. (pari a L. 3.901,020595 a mc.)

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

- euro 30,987408 (pari a L. 60.000) annue pari a euro 2,582284 mensili (pari a L. 5.000).

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Zimone

Si comunicano, in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 4 del 5 Gennaio 2001, le Tariffe in vigore dal 1 Gennaio 2002, al netto dell'I.V.A. e comprensive dell'accisa (imposta di fabbricazione) di euro 0,189944 al Kg (euro 0,379889 al mc.):

Tariffa per unità di Energia: euro 0,018221 a MJ (pari a L. 35,280776 a MJ)

Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 1,02

Tariffa per unità di volume: euro 1,859843 a mc. (pari a L. 3.601,158166 a mc.)

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 Dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

- euro 30,987408 (pari a L. 60.000) annue pari a euro 2,582284 mensili (pari a L. 5.000).

 BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Direttore responsabile* Roberto Salvio
Dirigente Valeria Repaci *Redazione* Carmen Camicchi, Roberto Falco
Abbonamenti Daniela Romano Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
Coordinamento informatico Rosario Copia *Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.